



Il nuovo Accordo Paneuromediterraneo

24 febbraio 2026

Avv. Massimo Fabio

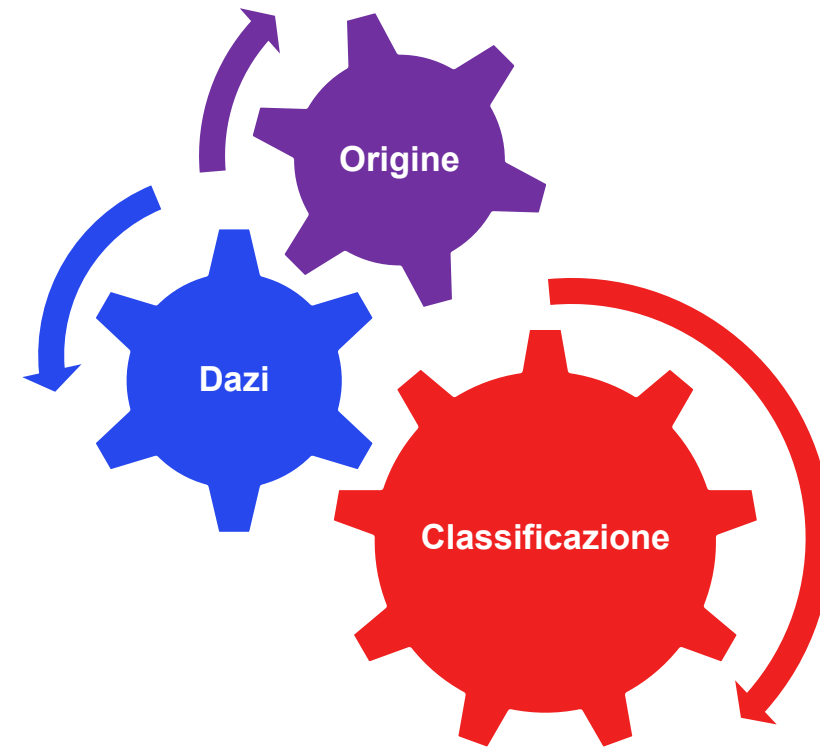


01

La classificazione doganale

Premessa

L'identificazione del corretto codice di nomenclatura doganale assume rilevanza fondamentale non solo per la determinazione dei dazi da applicare al prodotto **ma anche ai fini dell'identificazione della corretta origine dei beni e di ulteriori misure non tariffarie.**



La normativa di riferimento

Allo scopo di comprendere quale sia la classificazione doganale da attribuire ad un determinato prodotto giova premettere una descrizione delle regole normative che disciplinano a livello unionale la classificazione doganale dei prodotti:

- a partire dal 1988, proprio al fine di facilitare gli scambi commerciali, è entrata in vigore la **Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato** di designazione e codificazione delle merci. La classificazione del Sistema Armonizzato (SA) si dispiega su sei cifre. Le prime due individuano il capitolo, la terza e la quarta la voce doganale, la quinta la sottovoce e la sesta la ripartizione di una sottovoce.
- Dal Sistema Armonizzato trae le mosse la **Nomenclatura combinata (NC)** che si basa su un codice numerico ad otto cifre le cui prime sei riprendono quelle dello stesso SA.
- A tal proposito, si evidenzia che il **Regolamento (UE) n. 952/2013** (i.e. Codice Doganale dell'Unione, di seguito, per brevità, "CDU") all'art. 56, par. 1, prevede espressamente che "i dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune" (cd. TARIC) adottata dall'Unione europea con l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2658/87, così come da ultimo modificato dal **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1926 della Commissione del 22 settembre 2025**, contenente l'aggiornamento della Nomenclatura Combinata ("NC") dell'Unione. La TARIC è infatti l'insieme di tutti i codici di Nomenclatura Combinata a 8 cifre che identificano i singoli beni e dei relativi dazi ad essi applicabili.
- È utile segnalare che la classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata debba essere effettuata in conformità alle "Regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata" che saranno approfondite nel seguito.

La classificazione doganale

Una volta individuata la voce che si ritiene potenzialmente applicabile al prodotto di specie, si segnala come possa risultare utile consultare:

- le **Note Esplicative del Sistema Armonizzato** emanate dal WTO;
- le **Note Esplicative della Nomenclatura combinata** emanate dalla Commissione Europea;
- i cd. **“Regolamenti di classificazione”** configurabili come atti normativi emanati tramite regolamento unionale e aventi la finalità di stabilire la corretta classificazione di determinate merci;
- **i pareri in materia di classificazione elaborati a livello WTO** che pur non avendo carattere vincolante costituiscono un’utile ed esaustiva trattazione per i casi di specie esaminati.;
- la banca dati della Commissione UE relative alle **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)**, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati Membri su richiesta degli operatori economici che necessitano di conoscere il corretto codice di classificazione di specifici prodotti. Le ITV sono disciplinate dall’art. 33 del CDU e costituiscono pronunce emanate, su richiesta, dall’Autorità doganale che vincolano per tre anni tanto il titolare della decisione quanto tutte le Autorità doganali degli Stati membri;
- **sentenze emesse dalla Corte di Giustizia** dell’Unione europea.

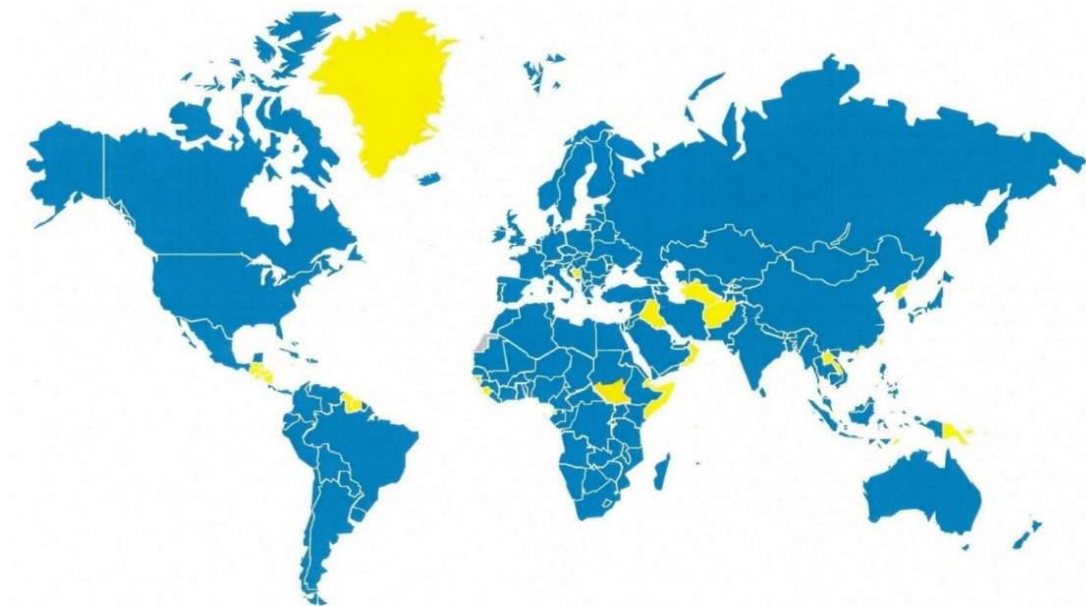
02

Il Sistema Armonizzato, la nomenclatura combinata, la TARIC

Il sistema armonizzato

Per facilitare gli scambi internazionali, dal 1988 è in vigore la Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

Il SA è attualmente utilizzato da parte del 98% degli Stati ed è lo strumento di maggior successo del World Custom Organization (WCO).



186 parti contraenti

Parti non contraenti

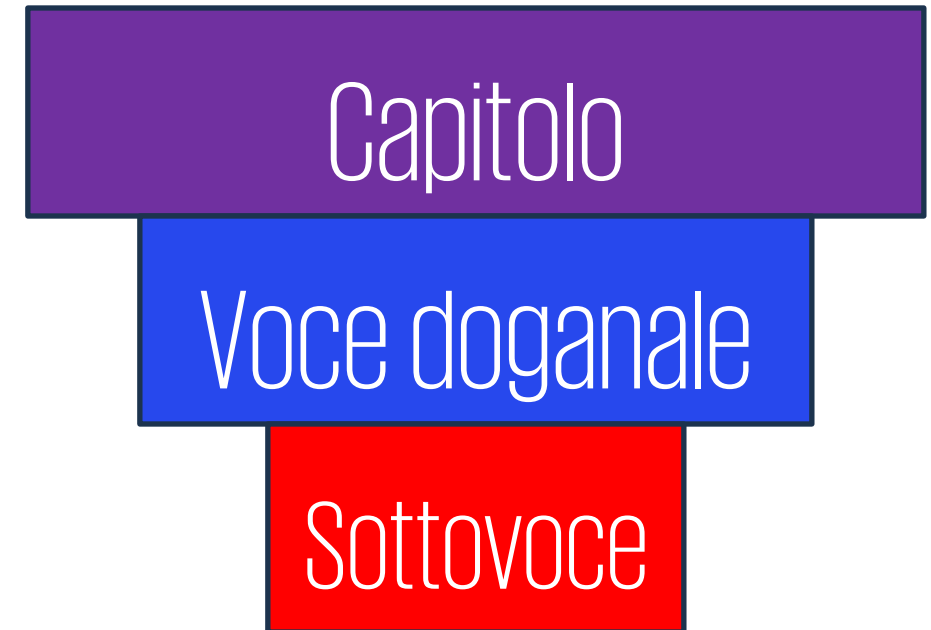
Il sistema armonizzato

La struttura del Sistema Armonizzato si articola in due parti:

- la designazione delle merci, che comprende 97 capitoli distribuiti in 21 sezioni, le quali corrispondono alla quasi totalità dei principali settori merceologici (5205 gruppi di merce);
- i corrispondenti numeri di codice.

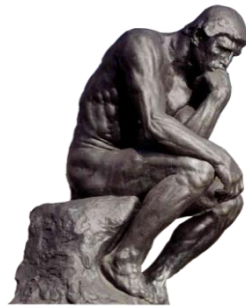
La classificazione “SA” si dispiega su 6 cifre:

- le prime due individuano il capitolo;
- la terza e la quarta la voce doganale;
- la quinta la sottovoce;
- la sesta la ripartizione di una sottovoce.



La nomenclatura combinata

Il Sistema armonizzato non è sufficiente a soddisfare le esigenze di classificazione di paesi altamente industrializzati quali gli Stati Uniti, il Giappone, l'Unione Europea, dove il grado di complessità merceologica è assai elevato.



L'Unione Europea, pertanto, ha istituito la Nomenclatura Combinata (NC, arricchendo le specifiche del Sistema Armonizzato aggiungendo due ulteriori cifre alle sei già presenti del SA).



X X X X X X + 2

La nomenclatura combinata

Dal SA deriva la Nomenclatura Combinata (NC) :

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:		
9401 10 00	— Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei.....	esenzione	—
9401 20 00	— Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	—
9401 30 00	— Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	esenzione	—
9401 40 00	— Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	esenzione	—
	— Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:		
9401 52 00	— di bambù.....	5,6	—
9401 53 00	— di canna d'India	5,6	—
9401 59 00	— altri	5,6	—
	— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:		
9401 61 00	— imbottiti	esenzione	—
9401 69 00	— altri	esenzione	—
	— altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:		
9401 71 00	— imbottiti	esenzione	—
9401 79 00	— altri	esenzione	—
9401 80 00	— altri mobili per sedersi	esenzione	—
9401 90	— Parti:		
9401 90 10	— di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei.....	1,7	—
	— altri:		
9401 90 30	— di legno	2,7	—
9401 90 80	— altri	2,7	—

- ❑ istituita per la prima volta dal Reg. CEE n. 2658/87;
- ❑ si basa su un codice numerico ad 8 cifre.

- ❑ riprende le prime 6 cifre del sistema armonizzato (SA);
- ❑ aggiunge la settima e l’ottava cifra, denominate 'sottovoci NC';
- ❑ include le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle 'sottovoci NC'.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

1) Descrizione delle note alle voci, sezioni e capitoli

2) Merci non completate, non terminate o non assemblate

3) Si applica più di una classificazione

4) Beni simili

5) Materiali per imballaggio

6) Descrizione delle note alle sottovoci

03

**Le Note esplicative, i
Regolamenti di classificazione
e i pareri emessi dal Comitato**

Note esplicative e regolamenti di classificazione

Le Note Esplicative costituiscono la descrizione e l'illustrazione delle voci rientranti nella nomenclatura combinata, descrivendone le caratteristiche salienti.

Queste sono adottate dalla Commissione Europea e costituiscono uno strumento valido ai fini della classificazione delle merci*.

I regolamenti di classificazione sono atti normativi emanati mediante regolamento da parte della Commissione con lo scopo di stabilire l'esatta classificazione.

A differenza delle Note esplicative, questi regolamenti sono atti vincolanti.



**World Customs Organization – Harmonized Commodity Description and Coding System – Explanatory Notes: 7th edition, 2021*

Pareri di classificazione

I Pareri sono emessi dal WCO e ai sensi dell'art. 8.2. della Convenzione del Sistema Armonizzato sono considerati obbligatori, pur in assenza di uno specifico regolamento da parte dell'Unione che ne disciplina la validità.



04

L'origine delle merci

L'origine delle merci: introduzione

Ogniqualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi, si impone - al passaggio della frontiera doganale - la necessità di stabilire l'origine dei prodotti oggetto della transazione.

L'origine, insieme al valore e alla classificazione, rappresenta uno dei tre elementi dell'obbligazione doganale

Identificare il luogo di origine di un prodotto è necessario per:

- consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. *Made in*);
- individuare il trattamento daziario;
- determinare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili (es. dazi antidumping).

Origine (dove il bene è realizzato) vs. **provenienza** (da dove il bene è fisicamente spedito)

L'origine delle merci

Origine non preferenziale	Origine preferenziale
(artt. 59-62, CDU; artt. 31-36, RD; artt. 57-59, RE)	(artt. 64-66 CDU; artt. 37-70, RD; artt. 60-126, RE)
è l'origine dichiarata negli scambi con i Paesi terzi con cui l'UE non ha stipulato specifici accordi. Le regole sull'origine non preferenziale sono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, tra cui: dazi <i>antidumping</i>, dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, contingenti tariffari.	costituisce il trattamento daziario agevolato (riduzione o esenzione) concesso in forza di: — accordi multilaterali o bilaterali (con e senza rapporti di reciprocità); — preferenze unilaterali (sistema delle preferenze generalizzate, c.d. SPG, o misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'UE)

Il concetto di 'origine' è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l'iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l'esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l'uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.

L'esatta individuazione dell'origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti e per non incorrere in eventuali sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di particolari restrizioni all'importazione o esportazione.

05

L'origine non preferenziale

Origine non preferenziale

Negli scambi commerciali internazionali, la caratterizzazione di origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota, in ogni caso, tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l'UE non ha perfezionato alcun Accordo tariffario. Per essi, l'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.

Tuttavia, è bene tenere presente che le regole riferibili all'origine non preferenziale, si applicano anche negli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici allorquando una spedizione di merci sia priva della documentazione comprovante l'effettiva origine (preferenziale) di un prodotto.



Riferimenti normativi: focus

I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dall'art. 60 del CDU:

— **Art. 60 CDU, par. 1 (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio)**

- Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. (art. 60, par. 1 e art. 31 Reg. UE n. 2015/2446); → ORIGINE DIRETTA

— **Art. 60 CDU, par. 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori)**

'Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione'. → ORIGINE MEDIATA



Il concetto di origine non preferenziale

Generalmente, in Italia il concetto di origine non preferenziale coincide con la definizione di '*made in*'

Accanto al criterio di ordine generale (art. 60 CDU), vi sono specifiche indicazioni contemplate, dal 1° maggio 2016, nell' Allegato 22-01 del Regolamento 2446/2015*.

Inoltre, la Commissione Europea ha pubblicato alcune regole interpretative per l'attribuzione dell'origine non preferenziale, individuate nell'ambito dei negoziati tenutisi a Ginevra presso il WTO (cd. regole di lista).

Molto spesso tali regole si fondano su criteri sussidiari quali il salto di codice o la regola del valore aggiunto per la determinazione dell'origine non preferenziale.

**Occorre rilevare che, in taluni casi, l'Allegato 22-01 prevede l'applicazione della 'regola residuale di capitolo' qualora il paese di origine delle merci non possa essere stabilito applicando le regole primarie ivi elencate. Sul punto occorre tenere presente che la regola residuale di capitolo potrà essere applicata esclusivamente per i prodotti inseriti nell'Allegato 22-01.*

Origine non preferenziale: 'lavorazioni minime'

Ai sensi dell'art. 34 RD: "Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;*
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;*
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;*
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;*
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;*
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;*
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;*
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g)".*

Origine non preferenziale: le informazioni vincolanti in materia di origine (IVO)

L'operatore che non sia in grado di stabilire l'esatta origine di un prodotto può richiedere all'Autorità doganale di adottare un'**informazione vincolante in materia di origine (IVO)**.



L'IVO può essere richiesta, alternativamente, alle autorità dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito ovvero alle autorità dello Stato membro in cui l'IVO sarà utilizzata (art. 19, RD e art. 16, RE): in tale ultima circostanza, le autorità dovranno informare della richiesta lo Stato membro in cui il soggetto è stabilito, le quali dovranno, entro i successivi 30 giorni, comunicare se è già in corso una procedura analoga in detto Stato o se vi sono ulteriori informazioni utili.

L'IVO è efficace per tre anni.

L'istanza di IVO deve essere presentata in formato elettronico, compilando il nuovo modello di domanda in formato elettronico stampabile (art. 16 RE), corredato della documentazione di accompagnamento, e deve riguardare un solo tipo di merce;

L'IVO è vincolante:

- per le autorità doganali, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data di efficacia dell'IVO;
- per il destinatario, solo dalla data in cui riceve l'IVO.



06

L'Origine

Preferenziale

Gli accordi tra UE e Paesi terzi

L'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci conferisce un trattamento daziario più favorevole ai prodotti originari di quei Paesi, con i quali sono in vigore Accordi bilaterali, multilaterali e/o concessioni unilaterali. L'applicazione di tali Accordi/concessioni si riflette in un minore (esente) impatto doganale nelle transazioni regolate. Da qui l'esigenza di certificare l'origine dei prodotti, così da ottenere il riconoscimento dell'agevolazione daziaria nel Paese di destinazione. Infine, in ragione del miglior trattamento daziario concesso, le regole sull'origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle sull'origine non preferenziale.



L'Unione Europea ha personalità giuridica di diritto internazionale e, pertanto, è in grado di negoziare e concludere accordi internazionali. Sin dalla sua nascita - quale Comunità economica europea prima e Comunità europea poi - ha stipulato numerosi accordi bilaterali e multilaterali con Paesi terzi o gruppi di Paesi terzi.

Gli accordi internazionali con i paesi terzi o con le organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell'Unione Europea.

Si collocano in una posizione separata rispetto al diritto primario e al diritto derivato, formando una **categoria sui generis**.



I vantaggi connessi alla corretta gestione dell'origine preferenziale

Riduzione del rischio

Un'indicazione di origine preferenziale non veritiera può comportare censure penali (reato di falso in atto pubblico) ed avere conseguenze sul piano amministrativo e commerciale.

Un presidio che consenta la corretta gestione dell'origine previene potenziali contestazioni delle autorità controllanti.

Perché è importante rilasciare la dichiarazione di origine?

I **benefici daziari** connessi al rilascio della dichiarazione permettono all'operatore economico l'immediata possibilità di praticare prezzi più concorrenziali, creando un indubbio vantaggio competitivo.

Inoltre, si segnala - come diretta conseguenza di quanto sopra - che nei **contratti commerciali di fornitura la clausola relativa all'obbligo di rilascio della dichiarazione di origine viene prevista sempre più frequentemente come condizione essenziale.**

Importanza di rilasciarla correttamente



La circolare n. 11/D dell'Agenzia delle Dogane del 28 aprile 2010 sancisce che: *“per quanto riguarda l'origine preferenziale, **una non veritiera dichiarazione** dell'esportatore/rappresentante, circa la rispondenza delle merci ai criteri dovuti oltre che configurare **reato di falso in atto pubblico** ai sensi dell'art. 483 c.p., di fatto concretizza, attraverso condizioni commerciali di vendita certamente più vantaggiose, pratiche di concorrenza sleale e fraudolenta a danno delle imprese nazionali corrette”.*



Gli accordi conclusi dall'Unione Europea

Americas

Antigua and Barbuda
Bahamas
Barbados
Belize
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago

Europe

Albania
Andorra
Bosnia and Herzegovina
Faroe Islands
Iceland
Kosovo
Liechtenstein
Macedonia (FYR)
Moldova
Montenegro
Norway
San Marino
Serbia
Switzerland
Ukraine
United Kingdom

Middle East

Algeria
Egypt
Georgia
Israel
Jordan
Lebanon
Morocco
Tunisia
Turkey
Palestinian Territory

Africa

Botswana
Cameroon
Ghana
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Madagascar
Mauritius
Namibia
Seychelles
South Africa
Swaziland
Zimbabwe

Asia Pacific

Fiji
Papua New Guinea
Singapore
South Korea
Japan
Vietnam
Indonesia

Il 21 novembre 2019 è entrato in vigore l'accordo commerciale tra l'UE e la Repubblica di Singapore, approvato con Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio dell'8 novembre 2019. Si tratta di uno dei primi accordi sottoscritti tra l'UE e uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni dell'Asia sudorientale (ASEAN) con la quale si liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci tra le parti contraenti.

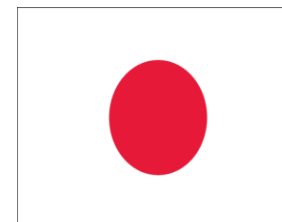
A partire dal 21 settembre 2017, tra UE e Canada si è dato avvio all'applicazione provvisoria dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA). L'Accordo comporta una serie di benefici per le aziende sia canadesi che unionali, anche dal punto di vista dell'abbattimento dei dazi doganali previsti in importazione, determinando un aumento degli scambi e gli investimenti.

A partire dal 1 febbraio 2019 è entrato in vigore l'*Economic Partnership Agreement* (EPA) tra UE e Giappone. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare 1D del 22/01/2019, il nuovo accordo di Partenariato Economico tra Unione Europea e Giappone (i.e. "APE") contiene precise disposizioni procedurali e commerciali tese alla riduzione dei costi correlati a esportazioni e investimenti.

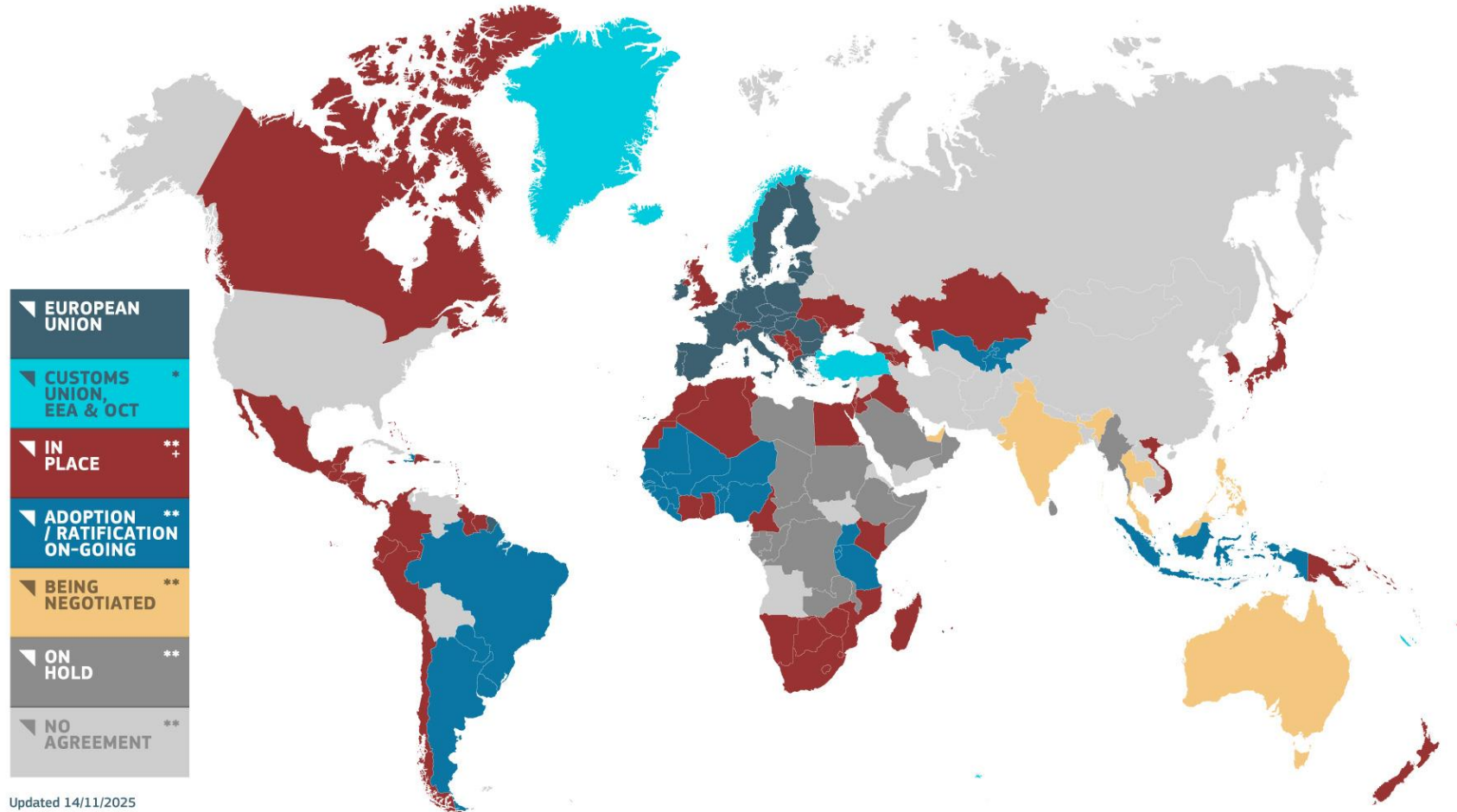
Il 30 giugno 2019 l'Unione Europea ed il Vietnam hanno siglato un accordo che prevede, tra l'altro, l'eliminazione del 99% dei dazi doganali tra le due parti.

Il 12 giugno 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Comunicazione (L207) che stabilisce il 1° agosto come data di entrata in vigore dell'EVFTA, l'accordo di libero scambio tra UE e Vietnam. Per l'origine preferenziale è richiesta la registrazione nella banca dati REX.

Il 23 settembre 2025 l'Unione Europea e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per un Accordo di Partenariato Economico Globale. L'intesa apre l'accesso a un mercato di 280 milioni di consumatori con forti vantaggi per l'agroalimentare europeo. Inoltre, elimina i dazi sul 98,5% delle linee tariffarie, semplificando le esportazioni e rafforzando le catene di approvvigionamento. Infine, promuove la sostenibilità, il commercio digitale e nuovi investimenti in settori strategici.



EU Trade agreements 2025



Updated 14/11/2025

* European Economic Area (EEA) / Overseas Countries and Territories (OCT).

** Free Trade Agreement (FTA), Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), Partnership and Co-operation Agreement with preferential element (PCA).

+ The updated agreements with Tunisia, and Eastern and Southern Africa are currently being updated; the updated agreement with Chile is under ratification. The DCFTA with Georgia does not apply in South Ossetia and Abkhazia.

The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the European Union concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

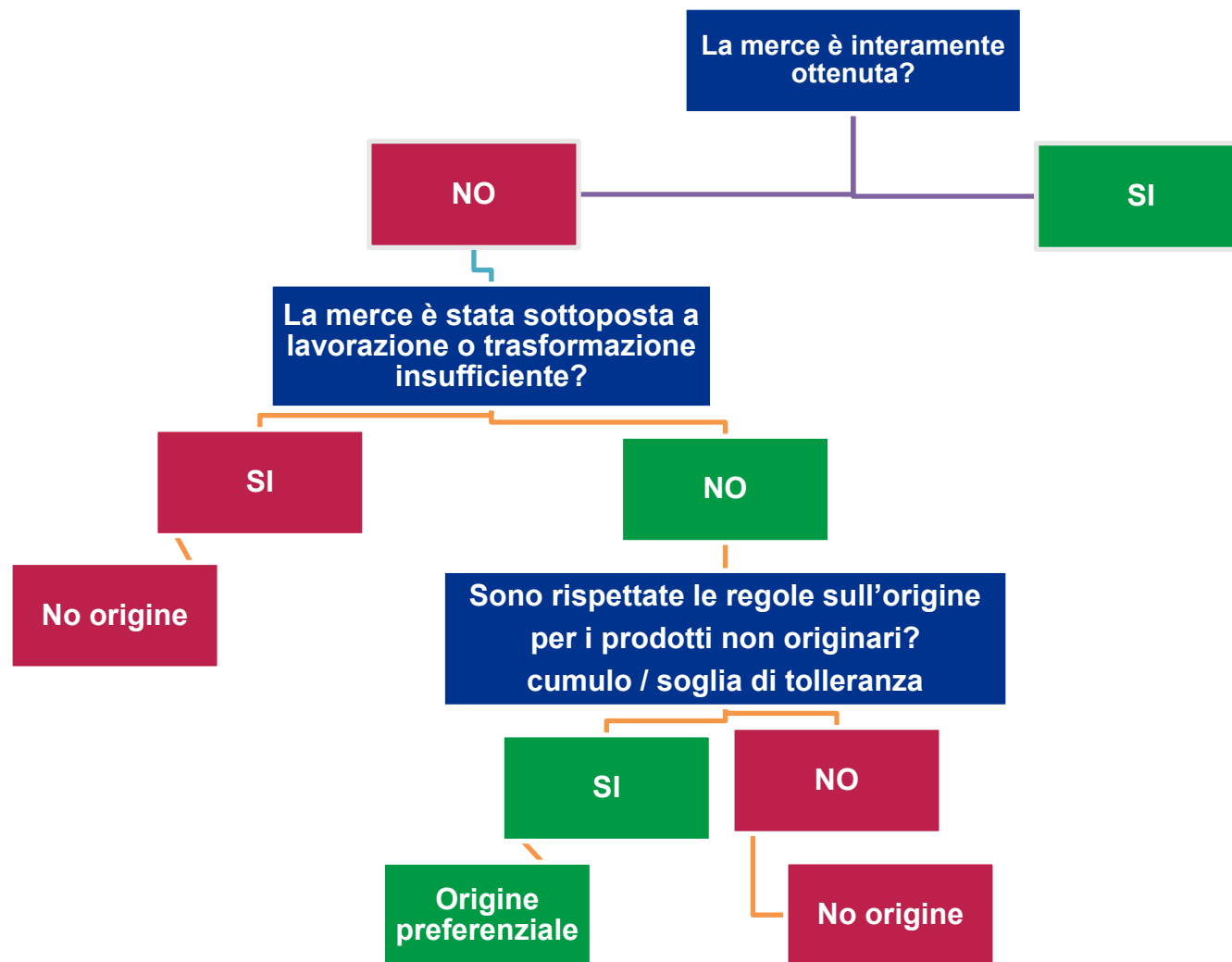
Le regole preferenziali

Per conferire la preferenzialità a un prodotto, vanno rispettate le regole d'origine, le quali sono usualmente enunciate nelle colonne 3 e 4 dei Protocolli origine e sono così generalmente descritte: *“Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari”*.

Ai fini della determinazione dell'origine preferenziale si possono definire le seguenti tipologie di regole:

- a) requisito dell'interamente ottenuto;
- b) modifica della classificazione tariffaria;
 - b.1) modifica del capitolo (CC);
 - b.2) cambio di voce tariffaria (CTH);
 - b.3) cambio della sottovoce tariffaria (CTSH);
 - b.4) fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce;
- c) limiti di valore o di peso per i materiali non originari;
- d) regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse e specifiche;
- e) combinazione di più regole.

L'origine preferenziale



Origine preferenziale in pratica: un esempio



NOTA BENE	ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Regola di origine prevista nella Convenzione Paneuromediterranea per il bene in questione
------------------	-----------------------	--	--	--

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Negli accordi di origine preferenziale dell'UE, la corretta distinzione tra lavorazioni sufficienti e insufficienti è fondamentale

In linea di principio, ogni Accordo concluso con l'Unione Europea individua lavorazioni insufficienti a conferire il carattere originario ai prodotti, indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti dagli allegati e relativi alla lavorazione necessaria a conferire l'origine preferenziale ad ogni codice di nomenclatura.

È pertanto fondamentale verificare - di volta in volta - che le lavorazioni effettuate sui prodotti non siano insufficienti.

In linea generale, gli accordi prevedono poi che, per determinare se la lavorazione o trasformazione debba essere considerata insufficiente, si deve tener complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.



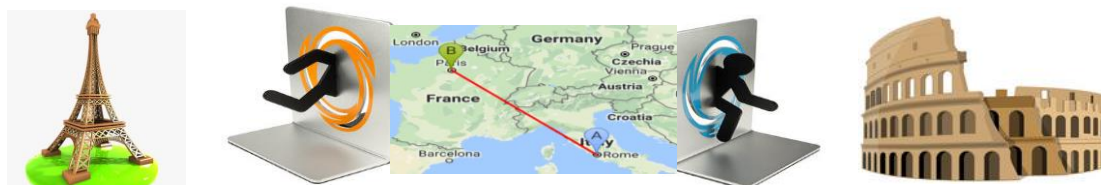
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti

L'articolo 6 della Convenzione PEM, ad esempio, prevede che le seguenti lavorazioni siano insufficienti a conferire alla merce il carattere originario:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- q) la macellazione degli animali.

Regola del trasporto diretto

Il trattamento preferenziale è subordinato alla condizione che i prodotti originari del Paese di riferimento siano trasportati direttamente a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi (*regola del trasporto diretto*). Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri porti soltanto per trasbordi e operazioni di mero carico e scarico, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali.



Elementi neutri

Nella determinazione dell'origine di una merce, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi utilizzati per ottenere il prodotto finito:

- Energia e combustibile;
- Impianti e attrezzature;
- Macchine e utensili;
- Merci che non entrano nella composizione finale dello stesso.



07

**L'origine
preferenziale: il
cumulo dell'origine**

Il concetto di cumulo

Nella produzione moderna è comune che due o più Paesi diversi siano coinvolti nella produzione di merci. Pertanto, laddove due o più Paesi applichino le stesse regole sull'origine ed abbiano siglato accordi di libero scambio, essi possono cumulare l'origine.

Il concetto di cumulo consente, a determinate condizioni, di considerare come originari di un paese *partner* materiali non originari importati da paesi terzi o lavorazioni effettuate in un paese non *partner*, cosicché il prodotto finito potrà acquisire carattere preferenziale.

Negli accordi preferenziali si utilizzano tre tipi di cumulo che si differenziano per il numero di paesi coinvolti nell'operazione e per le tipologie di materiali – originari o non originari – che possono essere cumulati.

Il cumulo applica le regole di origine preferenziale come segue:

- Se si applica la regola del "valore aggiunto", il cumulo bilaterale consente di escludere il valore dei materiali originari dell'altra parte dalla soglia percentuale massima dei materiali non originari.
- Se si applica la regola della "modifica della classificazione tariffaria", non è necessario verificare se vi sia stata una modifica della classificazione tariffaria dei materiali originari dell'altra parte.
- Se si applica la regola della "fabbricazione a partire da determinati prodotti", non è necessario verificare se i materiali originari dell'altra parte si riferiscono a una fase successiva della produzione.

Il cumulo bilaterale

Applicando la regola del cumulo bilaterale, i produttori di due paesi *partner* possono utilizzare materiali originari di uno dei due paesi e le operazioni eseguite in uno dei due paesi si cumulano a quelle eseguite nell'altro paese, conferendo così origine preferenziale alle merci ottenute.

Pertanto, anche nei casi in cui la regola di origine preferenziale non sarebbe soddisfatta, grazie al cumulo bilaterale, se un produttore di un paese *partner* possiede la certificazione attestante che i materiali sono di origine preferenziale dell'altro paese *partner*, potrà considerare tali materiali come originari del proprio paese, al fine di verificare il rispetto della regola preferenziale prevista per quel determinato prodotto finito.

Di conseguenza il prodotto acquisirà l'origine preferenziale del paese *partner* con espressa indicazione: “*cumulo applicato con _____*”.



Il cumulo bilaterale: un esempio pratico applicando le regole PEM

Esempio

UE ↔ Marocco (stesso set di regole PEM applicata tra loro).

Prodotto: portafogli in pelle (HS 4202) fabbricati in UE.

Flusso: pelle **originaria** del **Marocco** è spedita in UE dove viene tagliata, cucita e il portafoglio viene realizzato.

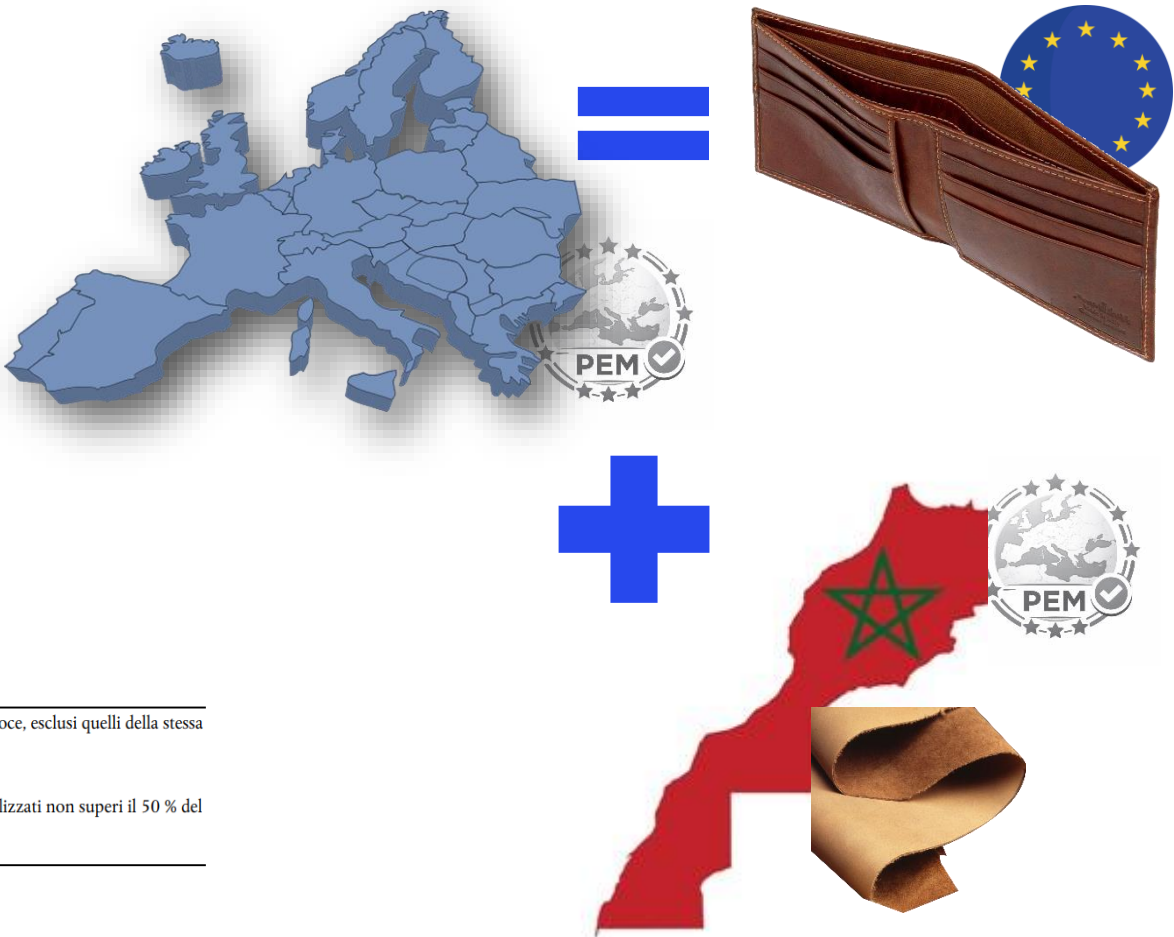
Con il **cumulo bilaterale**, i materiali originari del Marocco sono trattati come se fossero originari del Paese di fabbricazione (UE).

Se la regola di lista specifica per la voce 4202 è rispettata, il portafoglio è Originario UE.

capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
-------------	--	--

*

* L'art. 1, lett. o) dell'Appendice 1 alla Convenzione PEM definisce il «valore dei materiali» come: «il valore in dogana al momento dell'importazione dei **materiali non originari** impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte contraente esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati».



Il cumulo diagonale

La regola del cumulo diagonale si attua tra più di due paesi, se questi hanno siglato tra loro accordi di libero scambio e tutti applicano la stessa regola di origine. Questo vuol dire che prodotti che hanno acquisito lo status originario in uno dei paesi *partner* possono essere scambiati con gli altri paesi *partner* avvalendosi dell’origine preferenziale.

L’ipotesi in esame, a differenza del cumulo bilaterale, è utilizzata negli accordi relativi a più di due paesi *partner*.

Una volta verificata l’applicazione delle medesime regole di origine tra i paesi *partner* nella matrice allegata agli accordi di libero scambio, il cumulo diagonale consente di considerare originari di un paese *partner* componenti e/o materiali originari di altri paesi *partner*.



Tabella 1

Quadro sintetico delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paracommerciale in data 1° settembre 2019

		Gruppi OPA				Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE											
	EU	CH (+12)	IT	NO	RO	EE	BG	EL	JO	LB	MA	PT	TR	TN	AL	BA	BD	ME	ML	EG	MD	GE	UA				
EU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
CH (+12)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
IT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
RO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
BG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
LB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
MA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
PT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
TR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
TN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
AL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Il cumulo diagonale: un esempio pratico applicando le regole PEM

Paesi: Italia, Cina, Turchia e Macedonia del Nord → esportazione finale in Germania (tutti tranne la Cina adottano le medesime regole PEM).

Prodotto: pompa per liquidi (HS 8413 70).

Flusso: in Italia vengono fabbricati il corpo della pompa e l'albero di trasmissione. Tali componenti vengono trasferiti in Turchia per essere dotati di cablaggi e poi definitivamente assemblati in Macedonia del Nord. Il prezzo EXW della pompa è pari a 1.000 €. Nel processo produttivo vengono utilizzati materiali che hanno un valore complessivo di 800 € (80% del prezzo EXW) così ripartito: Cina 300 €, Italia 300 €; Turchia 200 €. Nel caso di specie la regola di lista prevista per il prodotto è:

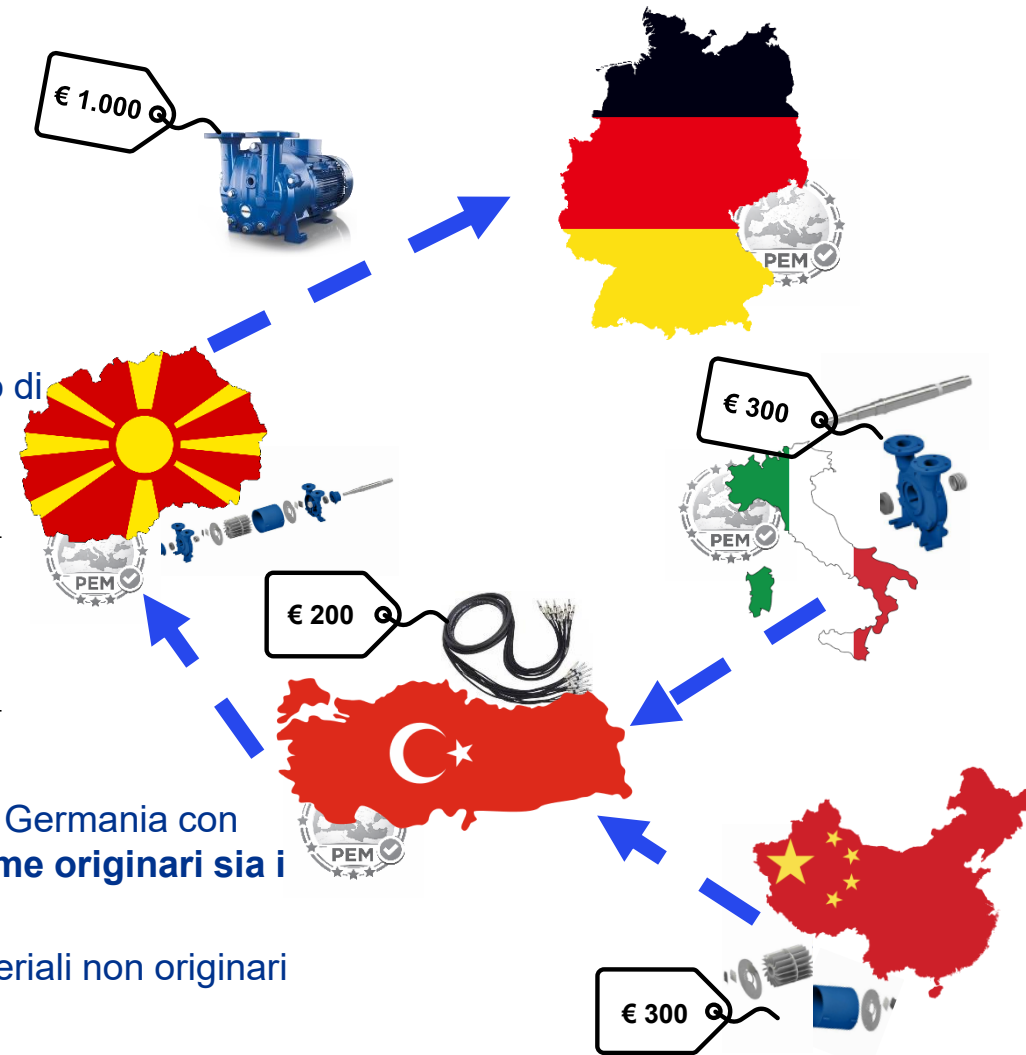
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	--

ed è rispettata.

Con il **cumulo diagonale PEM**, la pompa HS 8413 70 può essere esportata verso la Germania con **origine preferenziale macedone** poiché la Macedonia del Nord può considerare **come originari sia i componenti originari di Italia e Turchia**.

Di conseguenza, tali elementi non vengono conteggiati nel calcolo del valore dei materiali non originari richiesto dalla regola di lista (50% di 1.000).

I componenti originari della Cina hanno un valore inferiore al limite posto dalla regola di lista.



Il cumulo totale (o completo)

Consente alle parti di un accordo di libero scambio di valorizzare lavorazioni o trasformazioni effettuate su prodotti non originari dei territori oggetto dell'accordo. Tutte le operazioni effettuate nei paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subite da un prodotto entro l'ambito territoriale di riferimento, anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei paesi *partner*.

Contrariamente al cumulo bilaterale o diagonale, il cumulo totale (o completo) consente di considerare ai fini dell'attribuzione dell'origine preferenziale anche materiali non originari dei paesi *partner*.

Questi materiali non originari possono essere stati importati dal produttore del paese *partner* e utilizzati nel processo di produzione.

In regime di cumulo totale, questi input non originari possono essere utilizzati anche ai fini del cumulo e conteggiati come originari del paese *partner*.



Il cumulo totale: un esempio pratico applicando le regole PEM

Paesi: India, Svizzera e UE.

Prodotto: valvola in acciaio (HS 8481) assemblata in UE.

Flusso: acciaio di origine indiana e con valore di 700 € viene trasferito in Svizzera. In Svizzera si effettua la forgiatura del grezzo (300 €) e si ottiene una componente (1.000 €). In UE si eseguono lavorazioni meccaniche di precisione e montaggio finale (800 €). Il prodotto finito ha prezzo EXW di 1.800 €.

In Svizzera non viene rispettata la regola di lista prevista per la voce HS 8481:

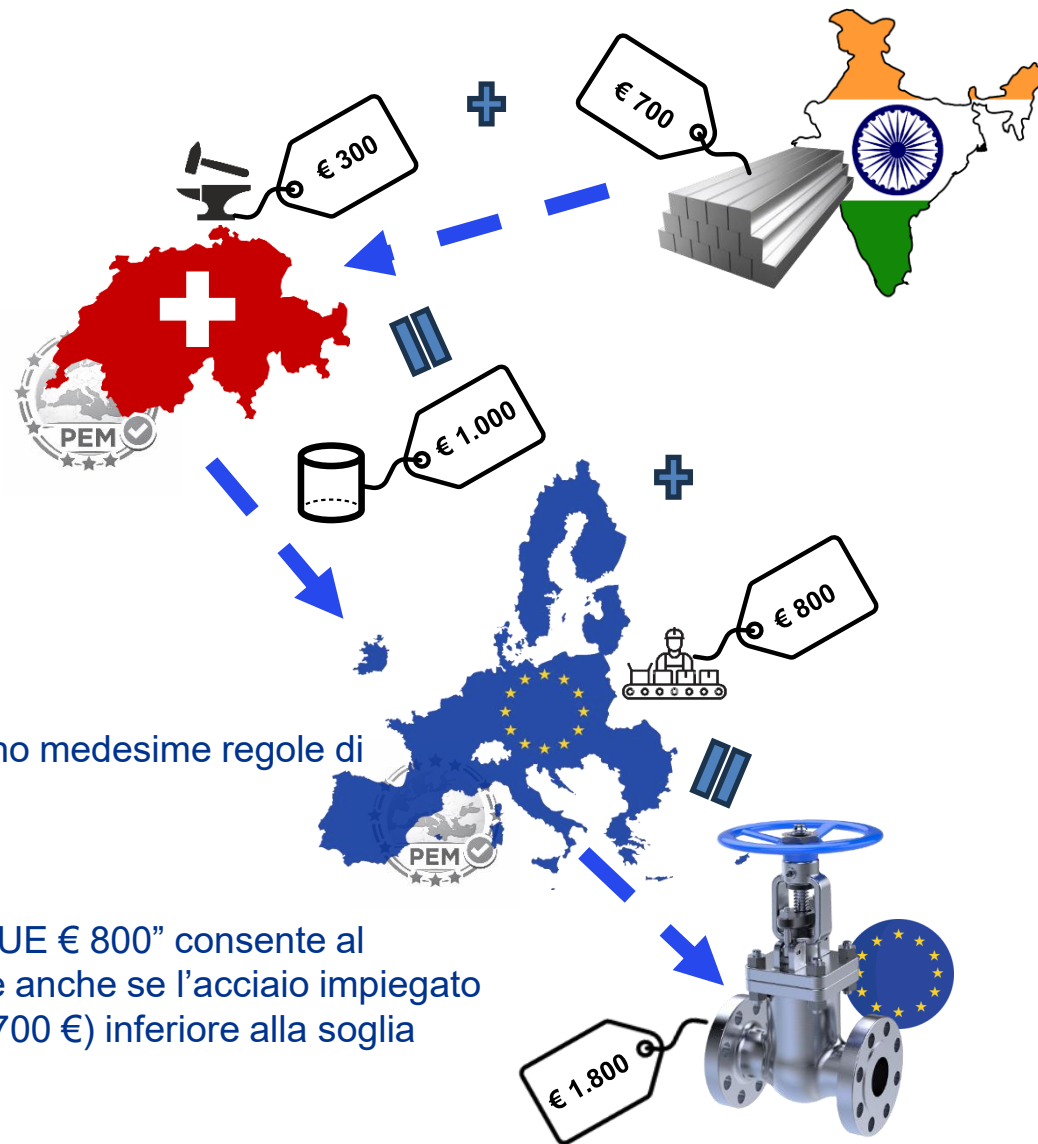
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	--

in quanto il valore dei materiali (700 €) non originari supera la soglia del 50% del prezzo EXW (1.000 €).

Con il cumulo totale, tutte le lavorazioni effettuate nei Paesi partner che applicano medesime regole di origine PEM si sommano per verificare il rispetto della regola di lista.

Anche se il semilavorato svizzero non era ancora originario, la combinazione:

“forgiatura e componente CH € 1.000 + lavorazioni meccaniche e assemblaggio UE € 800” consente al prodotto finito in UE, con prezzo EXW **1.800 €**, di acquisire l'origine preferenziale anche se l'acciaio impiegato è originario di un Paese non *partner* (India) in quanto quest'ultimo ha un valore (700 €) inferiore alla soglia prevista dalla regola di lista (costituisce invero il 38,89 % di 1.800).



08

Le prove dell'origine preferenziale

Le prove dell'origine preferenziale

Al fine di ottenere il riconoscimento dell'agevolazione daziaria nel Paese di destinazione, **è necessario certificare l'origine preferenziale dei prodotti**. E' evidente che, in ragione del miglior trattamento daziario concesso, le regole che individuano l'origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle dell'origine non preferenziale.

L'Agenzia delle Dogane verifica, all'atto della dichiarazione di importazione con richiesta di applicazione di trattamento preferenziale previsto da specifico accordo o da norme unionali, la presentazione e l'esibizione dei documenti attestanti l'origine preferenziale, che costituiscono titolo per beneficiare di preferenza tariffaria.

Con riferimento, invece, alle dichiarazioni di esportazione effettuate verso paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso accordi con reciproco trattamento preferenziale, gli Uffici territoriali competenti, in qualità di Uffici di esportazione, rilasciano i documenti comprovanti l'origine, a seguito di specifica richiesta formulata sui modelli o formulari riportati, come allegati, nei corrispondenti protocolli origine degli accordi commerciali.

DICHIARAZIONE DEL
FORNITORE
(per singola fornitura o di
lungo termine)

I CERTIFICATI DI
CIRCOLAZIONE
(EUR1, EUR MED, A. TR.)

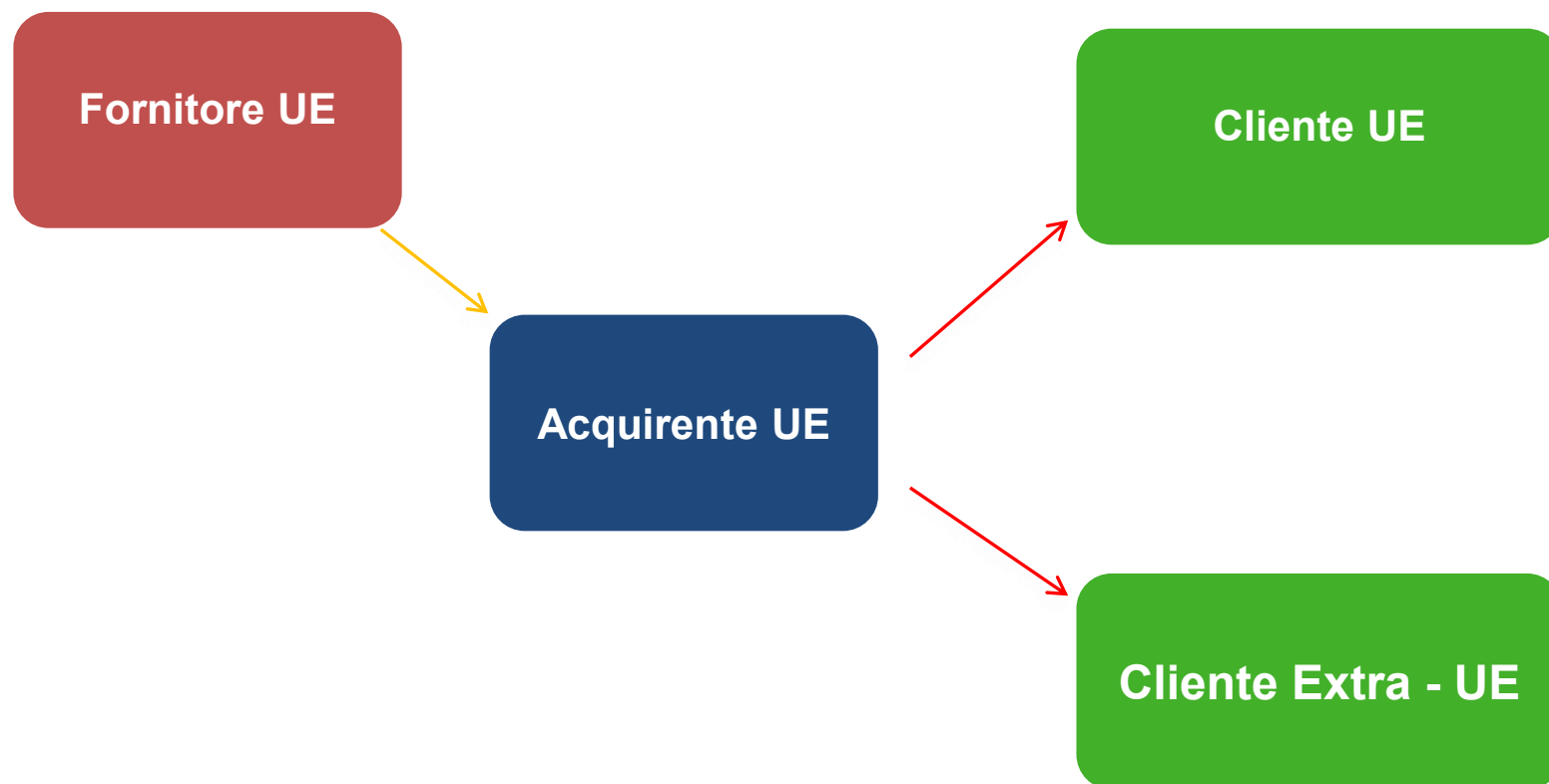
LA DICHIARAZIONE SU
FATTURA ATTESTATE SULLA
FATTURA O SU ALTRO
DOCUMENTO COMMERCIALE
(esportatore registrato /
autorizzato)

09

La dichiarazione del fornitore

La dichiarazione del fornitore

Lo scopo della **dichiarazione del fornitore** è attestare, a beneficio dell'esportatore, l'origine delle merci nell'ambito di un regime preferenziale, consentendogli di richiedere il rilascio di un certificato di origine o di provvedere direttamente alla dichiarazione su fattura.



La dichiarazione del fornitore

La dichiarazione può essere:

- **separata**, ossia relativa a ciascuna spedizione di merci (all. 22-15);
- **a lungo termine**, se un fornitore invia con regolarità a uno stesso acquirente merci le cui caratteristiche restano costanti per lunghi periodi di tempo. Tale dichiarazione è valida per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla data della compilazione (all. 22-16);
- pertanto, la dichiarazione a lungo termine è impiegata nell'ambito di **un rapporto di fornitura costante** tra esportatore e fornitore per cui si prevede che il carattere originario delle merci di tutte le spedizioni sia lo stesso.

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal al⁽⁷⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

La dichiarazione del fornitore: esempi

ALLEGATO 22-15

Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento⁽¹⁾ sono originarie di⁽²⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾.

Dichiara⁽⁴⁾:

- ☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- ☐ Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

«..... elencate nel presente documento e contrassegnate sono originarie di».

⁽²⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽³⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁴⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁵⁾ Luogo e data.

⁽⁶⁾ Nome e funzione nella società.

⁽⁷⁾ Firma.

ALLEGATO 22-16

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....⁽¹⁾

.....⁽²⁾

che sono regolarmente fornite a⁽³⁾, sono originarie di⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽⁵⁾.

Dichiara⁽⁶⁾:

- ☐ Cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)
- ☐ Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal⁽⁷⁾ al⁽⁸⁾.

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

.....⁽⁹⁾

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Descrizione.

⁽²⁾ Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

⁽³⁾ Nome della società rifornita.

⁽⁴⁾ L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Indicare le date. Il periodo non può essere superiore a 24 mesi o a 12 mesi se la dichiarazione è stata rilasciata a posteriori.

⁽⁸⁾ Luogo e data.

⁽⁹⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹⁰⁾ Firma.

10

I certificati di
origine

Modelli da utilizzare

Sono previsti i seguenti documenti per l'attestazione dell'origine preferenziale:

- **EUR 1** (allegato 22-10 RE): previsto per i Paesi legati all'Unione da Accordi bilaterali/multilaterali (per i Paesi che fanno parte della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee senza applicazione del cumulo). È rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
Per richiedere il certificato è necessario presentare domanda alle autorità doganali. Solitamente, lo spedizioniere si occupa di inoltrare uno specifico formulario presente tra gli allegati di ogni singolo accordo.
Questo certificato può essere rilasciato anche ad esportazione avvenuta. In tale ipotesi, l'esportatore deve presentare un'apposita istanza, con cui descrive le merci spedite e motiva la ragione per la quale l'EUR 1 non è stato rilasciato all'atto dell'esportazione. Inoltre, il certificato deve riportare la dicitura 'rilasciato a posteriori'.
È, altresì, consentito il rilascio di duplicati degli EUR 1 in caso di smarrimenti e/o furti. Le riproduzioni devono riportare la dicitura '*duplicato*'.
- **EUR-MED**: previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell'Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea ed applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea. È rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.
Dal 2021 molte coppie di Paesi applicano le "regole transitorie" bilaterali sulla base delle modifiche apportate alla Convenzione e che verranno approfondite più avanti.
- **Certificato A.T.R.**, previsto per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale UE/Turchia. È rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione. Con avviso del 22 dicembre 2020 l'Agenzia delle Dogane ha diffuso la notizia circa la semplificazione apportata al regolamento doganale turco in materia di certificato di origine e di circolazione A.TR. Secondo questa modifica legislativa, non sarà più richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da Paesi UE se accompagnate da certificato di Circolazione A.TR, salvo quanto disposto dall'art. 47 della Decisione n. 1/95 dell'Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di Associazione della UE.

11

**L'origine preferenziale:
l'esportatore
autorizzato**

La qualifica di operatore autorizzato/registrato

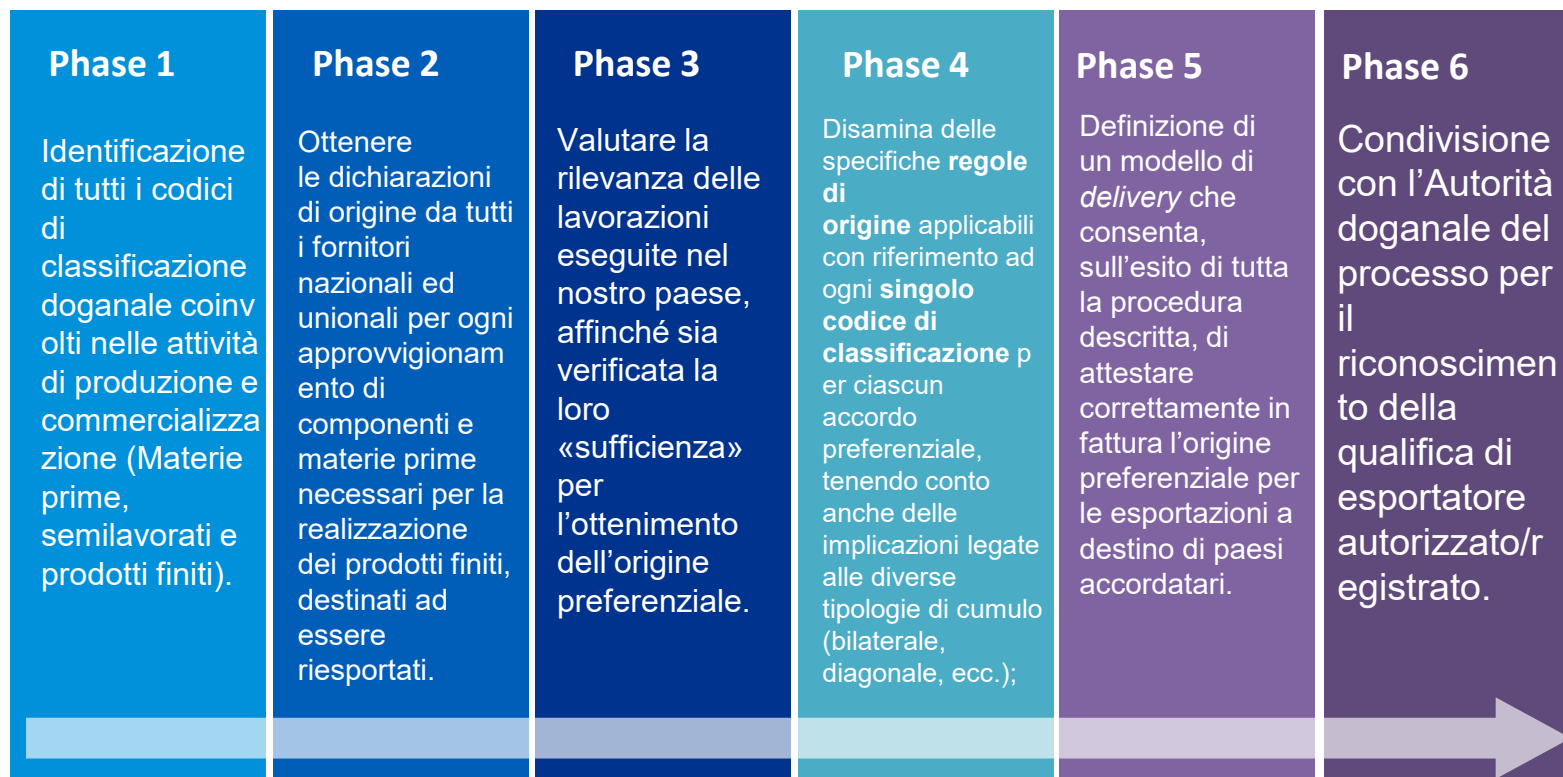
Un esportatore, che effettua frequenti spedizioni (i) di prodotti originari dell'UE o (ii) di prodotti che all'interno del territorio unionale hanno subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti per ottenere il carattere originario del Paese membro in cui avvengono tali attività, può avvalersi dello status di **'esportatore autorizzato'** (artt. 39 e 40 Reg. 2446/2015).

Tale qualifica consente di dichiarare direttamente in fattura l'origine preferenziale dei prodotti commercializzati, senza la necessità di ottenere un'autorizzazione preventiva.

L'esportatore autorizzato è una qualifica indispensabile per non subire rallentamenti nelle esportazioni.



L'attività da svolgere per assumere la qualifica di esportatore autorizzato



La dichiarazione su fattura

La qualifica di esportatore autorizzato consente l'autocertificazione in fattura dell'origine preferenziale dei prodotti.

Sia le vigenti disposizioni unionali (artt. 75 e ss. Reg. Ue 2447/2015) che gli Accordi preferenziali prevedono, quale prova dell'origine alternativamente ai certificati, la compilazione ed il rilascio di **una dichiarazione su fattura da parte dell'esportatore**

Dichiarazione
su fattura

A seconda delle disposizioni contenute negli Accordi, la dichiarazione può essere resa:

- da qualsiasi esportatore, **ma soltanto per spedizioni il cui valore totale non superi Euro 6.000;**
- dall'esportatore registrato al sistema REX;
- **dall'ESPORTATORE AUTORIZZATO, per spedizioni di qualsiasi valore.**

In un mercato internazionale sempre più competitivo sarà necessario considerare l'opportunità di qualificare l'azienda come esportatore autorizzato/registrato, per gestire in autonomia tutte le esportazioni preferenziali.

Il testo della dichiarazione

<i>Testo della dichiarazione su fattura</i> <i>(forma prevista dall'accordo o All. 22-09 al RE)</i>
<i>L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/.../.../...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (indicare il Paese)</i> <i>Luogo e data</i> <i>(firma leggibile autografa)</i>

Esonero dalla sottoscrizione della fattura

Le dichiarazioni su fattura, redatte sulla base del testo contenuto nell'allegato 22-09 del RE, recano la firma manoscritta originale dell'esportatore (art. 77 del RE).

Tuttavia, l'esportatore autorizzato non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegna alle autorità doganali un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta (art. 77, settimo comma, RE).

In tali casi, la dispensa dall'obbligo della firma implica l'esonero dall'obbligo di indicare il firmatario.

12

**L'origine preferenziale:
l'esportatore
registrato (REX)**

Il sistema degli esportatori registrati REX

Il sistema unionale degli esportatori registrati (REX) introduce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e nel contesto di alcuni accordi commerciali bilaterali conclusi dall'UE.

Questo sistema è finalizzato alla semplificazione delle procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale attraverso una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale. Inoltre, sostituisce l'attuale sistema di attestazione dell'origine basato sui certificati di origine rilasciati dalle autorità nazionali (Eur1) e sulle dichiarazioni su fattura rilasciate dagli operatori economici a determinate condizioni.

Per compilare una dichiarazione sull'origine, ogni operatore deve essere registrato in una banca dati e aver ottenuto il numero REX, unico e utilizzabile per tutte le esportazioni, sia con riferimento agli Accordi preferenziali che in ambito SPG.

Il sistema REX si applica con i seguenti Paesi accordisti:	
Canada	Ghana
Giappone	Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM)
Vietnam	Paesi ESA
Costa d'Avorio	Paesi SPG (con deroghe)
Regno Unito	Nuova Zelanda
Singapore	



Sistema degli esportatori registrati: avvio del portale dell'operatore

Con la Circolare n. 4/D del 20 gennaio 2021 (Prot. 20588/RU) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni sul **sistema degli Esportatori Registrati (REX)** e sull'avvio del canale telematico dedicato. Tali indicazioni restano il riferimento di base; negli anni successivi ADM ha completato l'implementazione e la stabilizzazione dell'operatività digitale per le istanze REX.



Gli **operatori economici** nazionali presentano oggi la **domanda di registrazione REX** in via ordinaria per il tramite del Portale, fornendo i dati previsti dal modello corrispondente all'allegato 22-06 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L'ufficio delle dogane territorialmente competente verifica l'istanza e procede alla registrazione nella banca dati REX; al termine del procedimento è attribuito al richiedente il numero REX e la qualifica di "esportatore registrato", da utilizzare nelle dichiarazioni di origine previste (in primis nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate – SPG/GSP e, ove applicabile, nei protocolli di origine di taluni accordi).



Il **Portale REX** è stabilmente disponibile all'interno dell'**EU Customs Trader Portal** (EU CTP) e consente la presentazione elettronica delle richieste di registrazione, nonché la gestione delle modifiche, sospensioni e cancellazioni dei dati di registrazione. La banca dati REX viene aggiornata in tempo reale con le decisioni adottate dagli uffici competenti.

Nell'attuale regime, l'utilizzo del **Portale REX** costituisce il canale standard (in molti casi obbligatorio) per la presentazione delle istanze; il ricorso alla procedura cartacea è limitato a casi eccezionali di indisponibilità del sistema o specifiche esigenze operative previste dalle istruzioni ADM. L'EU CTP è il punto di accesso unico anche per altre decisioni e servizi (BTI, AEO, INF), in coerenza con i principi del Codice doganale dell'Unione.

13

L'origine preferenziale: casi pratici

Caso n.1

Voce doganale: 5903

Paese di destinazione: Svizzera.

Regola applicabile:

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati
o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1: Fabbricazione effettuata nella UE a partire da filato.

Esempio 2: Fabbricazione in relazione alla quale le relative operazioni non avvengano a partire da filato e in cui:

2.1: Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui € **100 tessuti non stampati**

2.2: Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui € **500 tessuti non stampati**

Caso n. 1: soluzione

Voce doganale: 5903

Paese di destinazione: Svizzera.

Regola applicabile:

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1: Fabbricazione effettuata nella UE a partire dal filato → **Esito preferenziale verso la Svizzera**

Esempio 2: Nel caso in cui le operazioni effettuate nella UE non avvengano a partire dal filato sarà necessario verificare l'applicabilità della regola residuale:

2.1: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 100 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000) → **Esito preferenziale verso la Svizzera**

2.2: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 500 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000) → **Esito prodotto non originario**

Caso n.2

Voce doganale: 9014.9000

Paese di destinazione: Svizzera

Regola applicabile:

ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 200 materiale UE** e € 250 materiale Extra UE, **€ 200 costo trasformazione, € 350 margine**

Esempio 2:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 100 materiale UE** e € 800 materiale Extra UE, **€ 50 costo trasformazione, € 50 margine**

Caso 2: soluzione

Voce doganale: 9014.9000

Paese di destinazione: Svizzera

Regola applicabile:

ex 9014

Altri strumenti e apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 200 materiale UE** e € 250 materiale Extra UE, **€ 200 costo trasformazione, € 350 margine** → Il contenuto locale **UE è € 750** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 - € 250 materiale Extra UE) **ovvero il 75% -> Esito preferenziale verso la Svizzera**

Esempio 2:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 100 materiale UE** e € 800 materiale Extra UE, **€ 50 costo trasformazione, € 50 margine** → Il contenuto locale **UE è € 200** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 - € 800 materiale Extra UE) **ovvero il 20% -> Esito prodotto non originario**

Caso 3 (PEM)

Voce doganale: 8716

Paese di destinazione: Albania

Regola applicabile:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 200 materiale UE** e € 250 materiale Extra UE, **€ 200 costo trasformazione, € 350 margine**

Esempio 2:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 100 materiale UE** e € 800 materiale Extra UE, **€ 50 costo trasformazione, € 50 margine**

Caso 3 (PEM): soluzione

Voce doganale: 8716

Paese di destinazione: Albania

Regola applicabile:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	o (4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Esempio 1:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 200 materiale UE** e € 250 materiale Extra UE, **€ 200 costo trasformazione, € 350 margine** → Il contenuto locale **UE è € 750** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 - € 250 materiale Extra UE) **ovvero il 75% -> Esito preferenziale verso l’Albania**

Esempio 2:

Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 di cui **€ 100 materiale UE** e € 800 materiale Extra UE, **€ 50 costo trasformazione, € 50 margine** → Il contenuto locale **UE è € 200** (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000 - € 800 materiale Extra UE) **ovvero il 20% -> Esito prodotto non originario**

Caso 4 (PEM)

Voce doganale: 5903

Paese di destinazione: Marocco

Regola applicabile:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Esempio 1: Fabbricazione effettuata nella UE a partire dal filato

Esempio 2: Nel caso in cui le operazioni effettuate nella UE non avvengano a partire dal filato sarà necessario verificare l'applicabilità della regola residuale:

2.1: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 100 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000)

2.2: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 500 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000)

Caso 4 (PEM): soluzione

Voce doganale: 5903

Paese di destinazione: Marocco

Regola applicabile:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Esempio 1: Fabbricazione effettuata nella UE a partire dal filato → **Esito preferenziale verso il Marocco**

Esempio 2: Nel caso in cui le operazioni effettuate nella UE non avvengano a partire dal filato sarà necessario verificare l'applicabilità della regola residuale:

2.1: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 100 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000) → **Esito preferenziale verso il Marocco**

2.2: Operazioni di stampa (unitamente a due delle operazioni preparatorie o di finissaggio descritte dalla regola), utilizzando tessuti non stampati aventi un valore di € 500 (Prezzo di Vendita Franco Fabbrica € 1.000) → **Esito prodotto non originario**

14

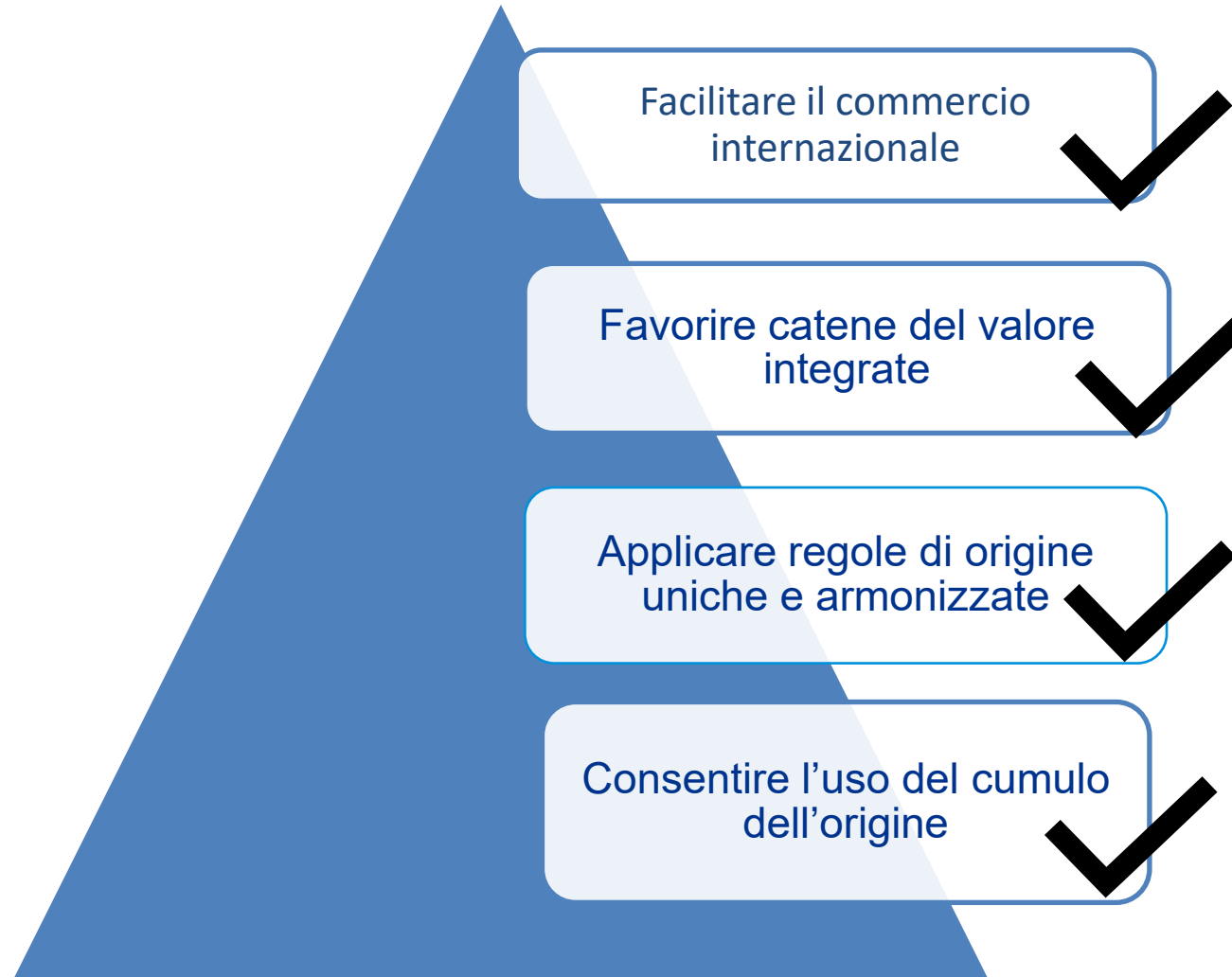
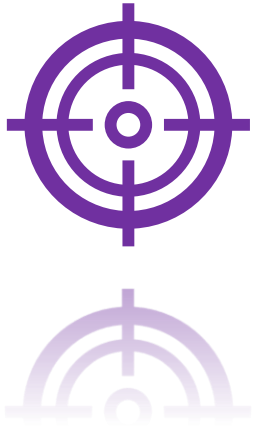
La nuova PEM (Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee)

Che cos'è la PEM?

La Convenzione Paneuromediterranea sulle norme di origine preferenziali (PEM) è un accordo multilaterale regionale, firmato nel 2011 ed entrato in vigore nel 2012, che riunisce in un unico quadro normativo le regole di origine preferenziali applicate negli accordi commerciali di libero scambio tra l'Unione Europea, i Paesi EFTA, i Paesi dei Balcani occidentali e numerosi Paesi della sponda sud-est del Mediterraneo (c.d. Accordi di Libero Scambio - ALS).

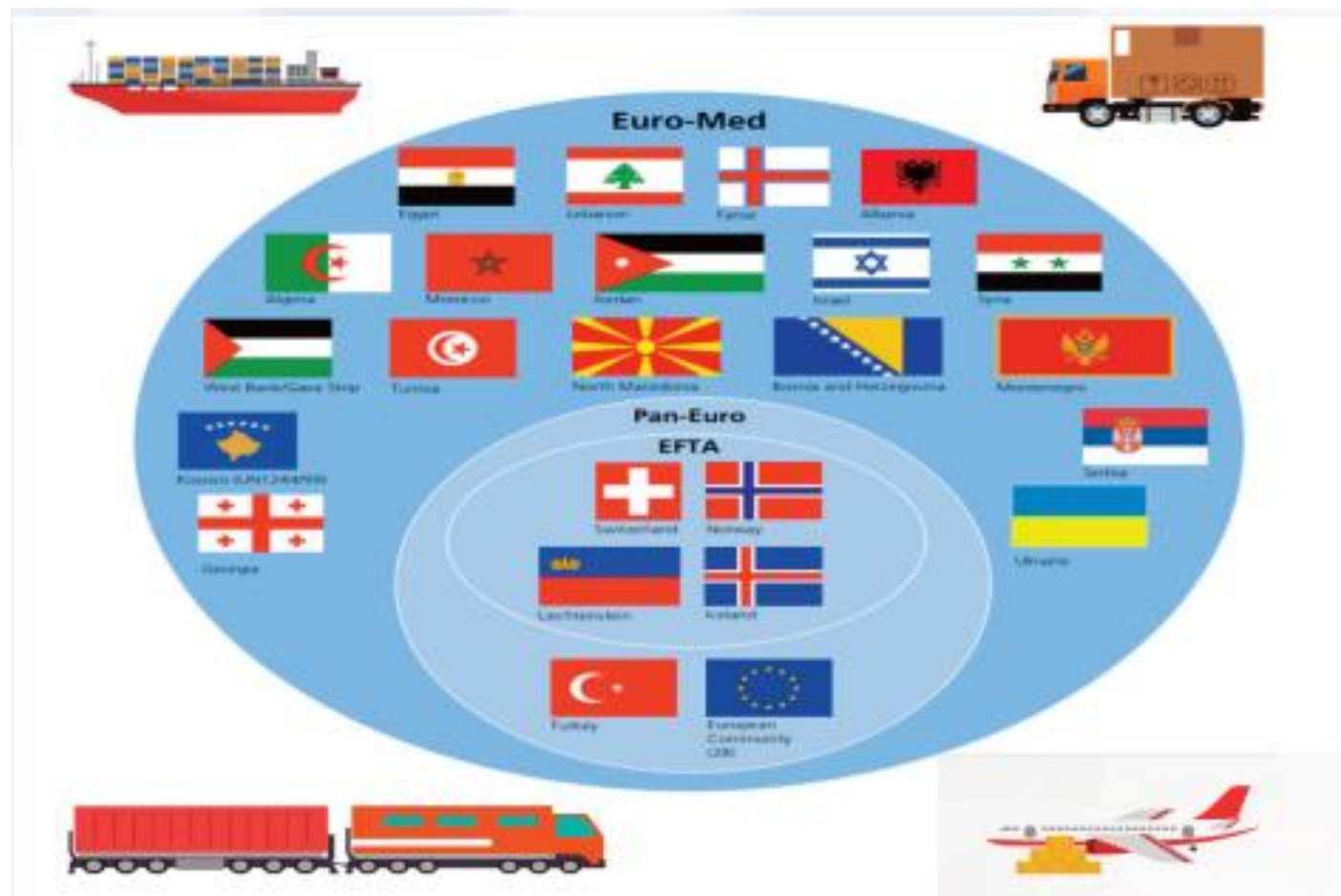


Obiettivo



Paesi che applicano la PEM

- **Paesi EFTA** (Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein)
- **Partecipanti al processo di Barcellona** (Turchia, Algeria, Marocco, Tunisia, Israele, Autorità Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano e Siria)
- **Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea** (Macedonia del Nord, Albania, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo)
- **Paesi c.d. del partenariato orientale** (Moldavia, Georgia, Ucraina)
- **Isole Faroe**
- **Unione Europea**



Gli Scambi UE e regione PEM in numeri

Nel 2020 gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e i paesi della regione PEM hanno rappresentato oltre il 40 % degli scambi preferenziali dell'UE, di cui le esportazioni rappresentano 385 miliardi di euro e le importazioni dell'UE per 294 miliardi di euro.



*I dati sono ripresi dalle Linee guida della Commissione Europea del 27.08.2024

PEM Trade of EU Trade (in Millions of EUR)			
EU27-PEM Total Trade	PEM Countries Total EU Trade	PEM Imports	PEM Exports
	€679,142	€294,104	€385,038
EU27 - All trade	Total Trade (All)	All Imports	All Exports
	€9,274,491	€4,497,863	€4,776,628
	PEM of all trade	PEM of all imports	PEM of all exports
	7.3%	6.5%	8.1%
EU27 - Extra-EU trade	Extra-EU Total Trade	Extra-EU Imports	Extra-EU Exports
	€3,646,521	€1,714,344	€1,932,177
	PEM of all extra-EU trade	PEM of all extra-EU imports	PEM of all extra-EU exports
	18.6%	17.2%	19.9%
EU27 - Trade with FTA Partners (preferential trade)	EU FTA Total Trade	FTA Imports	FTA Exports
	€1,667,293	€727,337	€939,956
	PEM of all FTA trade	PEM of all FTA imports	PEM of all FTA exports
	40.7%	40.4%	41.0%
Source: COMEXT			
Unit: Millions of EUR			

I beni interessati dallo scambio UE e Regione PEM

- 3004 — Medicamenti (prodotti farmaceutici);
- 2709 — Oli greggi di petrolio
- 8703 — Autovetture e altri veicoli per trasporto persone
- 2711 — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
- 7108 — Oro (non monetario)
- 8544 — Fili isolati per elettricità
- 0302 — Pesci freschi o refrigerati

- Alcuni prodotti sono i medesimi in import, si aggiungano, ad es.:
- 8704 — Veicoli per trasporto di merci
- 8517 — Apparecchi per telefonia e apparecchiature per comunicazione
- 8471 — Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Top Imports from PEM Countries			
By Chapter		By Heading	
HS Chapter	Import value (Million EUR)	HS Heading	Import value (Million EUR)
30	31853	3004	17749
27	31475	2709	15874
84	21570	3002	10644
85	20319	8703	9149
87	19546	2933	9003
29	18366	2711	8872
71	12450	7108	7700
99	10051	8544	7036
03	8871	0302	5089
90	8795	8708	4414
Top Exports to PEM Countries			
By Chapter		By Heading	
HS Chapter	Export value (Million EUR)	HS Heading	Export value (Million EUR)
84	48725	3004	26750
30	37521	8703	21251
87	36971	2710	10743
85	32638	7108	9776
39	17644	3002	9626
71	15857	8708	6602
27	14917	8517	5127
90	12620	8471	4571
72	9921	8802	3918
73	8541	8704	3525

Convenzione PEM: Quali benefici?

RIDUZIONE DEI DAZI

- Regimi tariffari preferenziali con dazio ridotto o nullo.
- Riduzione del costo finale del prodotto.
- Maggiore competitività nei mercati esteri.

CUMULO D'ORIGINE

- Con il cumulo diagonale, un'impresa può:
 - ☐ acquistare materiali in diversi Paesi PEM;
 - ☐ lavorarli in un altro Paese PEM;
 - ☐ esportare il prodotto finito con origine preferenziale.
- Maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori.
- Ottimizzazione della *supply chain*.
- Ampliamento del mercato di riferimento.



SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

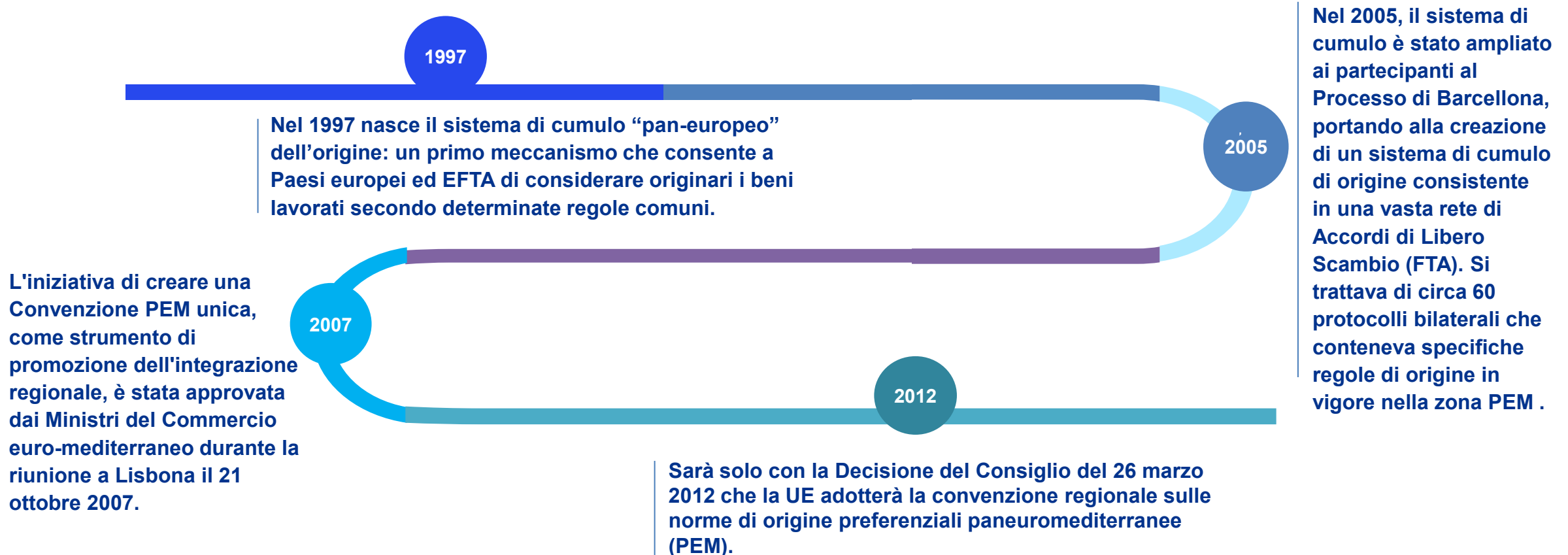
- La PEM sostituisce le regole di origine di molteplici differenti accordi bilaterali.
- Meno complessità, regole più prevedibili.
- Minori rischi di errore e contenziosi doganali.

INTEGRAZIONE ECONOMICA

- Crea un'unica grande area commerciale con più di 40 Paesi collegati.
- Catene del valore più integrate.
- Maggiore stabilità commerciale.
- Opportunità per investimenti e delocalizzazione efficiente.

Cenni Storici: dalla rete di regole d'origine alla PEM

L'area pan-euro-mediterranea, da sempre caratterizzata da grandi ed importantissimi flussi commerciali, ha permesso uno sviluppo del tessuto sociale ed economico sin da epoca antica: si tratta di un'area che da secoli condivide l'allestimento di complessi e intricati sistemi di accordi



La Convenzione originaria PEM

La Convenzione PEM del 2012 **non** ha eliminato gli accordi bilaterali di libero scambio preesistenti, ma ha sostituito le regole di origine contenute in quegli accordi quando i Paesi hanno accettato di applicare la PEM.

La PEM ha sostituito ed armonizza le sole regole di origine degli accordi bilaterali, rendendoli compatibili tra loro.

L'obiettivo principale della Convenzione PEM era infatti quello di consentire una gestione più efficace del sistema di cumulo d'origine pan-euro-mediterraneo, consentendo alle Parti contraenti di reagire meglio alle realtà economiche in rapido cambiamento.

Un unico strumento giuridico può infatti essere modificato più facilmente di una complessa rete di protocolli e dovrebbe aprire la strada all'atteso adattamento delle regole di origine pan-euro-mediterranee alle attuali condizioni di mercato.

Le principali disposizioni specifiche in materie di origine contenute nella PEM erano:



Focus: le regole di origine previste dalla PEM originaria

Nella convenzione PEM, un prodotto è considerato originario dell'UE o di una parte contraente della convenzione PEM se:

- ✓ Interamente ottenuto nell'UE o in una parte contraente della convenzione PEM, o
- ✓ fabbricato nell'UE o in una parte contraente della convenzione PEM utilizzando materiali non originari, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in quanto conformi alle norme specifiche per prodotto di cui all'allegato II.

Esempi dei principali tipi di norme specifiche per prodotto negli accordi commerciali dell'UE:

- la regola del valore aggiunto — il valore di tutti i materiali non originari di un prodotto non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica
- la modifica della classificazione tariffaria — il processo di produzione comporta una modifica della classificazione tariffaria tra i materiali non originari e il prodotto finale — ad esempio la produzione di carta (capitolo 48 del sistema armonizzato) a partire da pasta non originaria (capitolo 47 del sistema armonizzato);
- operazioni specifiche — è necessario un processo di produzione specifico, ad esempio la filatura di fibre in filati — tali norme sono utilizzate principalmente nei settori tessile, dell'abbigliamento e chimico.

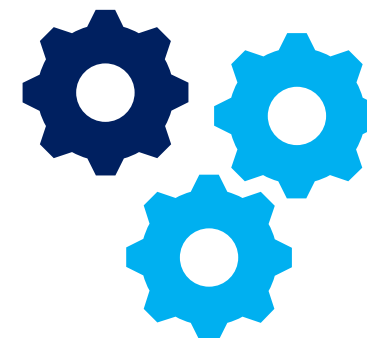
Evoluzione

La Convenzione regionale, pur avendo avuto effetti molto significativi per lo sviluppo del commercio nell'area, si è rivelata troppo “**prudente**” rispetto all'orientamento assunto da altri accordi conclusi sia dall'Unione Europea con Paesi terzi, ad esempio **Giappone, Canada, Vietnam, Corea del Sud, UK**, etc. sia da parte degli stessi membri della Convenzione con altri *partner*.

Gli accordi conclusi, quindi, dai Paesi PEM con *partner* diversi, spesso oltreoceano, avevano prodotto uno sgretolamento di quella cooperazione produttiva che assicurava una competitività di area.

Risultava quindi urgente agire su due fronti:

- ❑ non lasciare l'iniziativa sulla conclusione di nuovi accordi a lungo raggio nelle sole mani di alcuni Paesi ed economie particolarmente determinate (e da tale esigenza deriva la conclusione, anche molto affrettata e talora precipitosa degli accordi di “seconda generazione”) e, contemporaneamente
- ❑ introdurre adeguamenti e semplificazioni che potessero rendere nuovamente attraente l'area PEM per tutti i suoi partecipanti.



La revisione della Convenzione PEM 1/2

Il 24 agosto 2020, la Commissione Europea aveva approvato un nuovo pacchetto di proposte finalizzato a favorire ulteriormente gli scambi commerciali tra l'Unione Europea e i Paesi dell'area PEM.

Le proposte riguardavano la modifica delle norme di origine negli accordi bilaterali dell'UE con 20 parti contraenti della convenzione PEM: **Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Isole Færøer, Turchia, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Palestina, Georgia, Repubblica Moldava, Ucraina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia settentrionale, Montenegro, Serbia e Kosovo.**

La proposta comprendeva:

- **Norme più semplici per prodotti specifici**, come l'eliminazione dei requisiti cumulativi, soglie per il valore aggiunto locale, più adeguate alle esigenze di produzione dell'UE e nuove doppie trasformazioni per i prodotti tessili.
- **Soglie di tolleranza più alte per i materiali non originari, dal 10% al 15%.**
- **Introduzione del cumulo "completo"**, in base al quale le operazioni di fabbricazione necessarie per acquisire l'origine per la maggior parte dei prodotti possono essere suddivise tra diversi Paesi.
- La possibilità di restituzione dei dazi (rimborso dei dazi sulle componenti importate) per la maggior parte dei prodotti per aiutare gli esportatori dell'UE a competere.

Fu previsto che le nuove regole, frutto di dieci anni di negoziati, si applicassero parallelamente a quelle della Convenzione PEM, in attesa della revisione definitiva della Convenzione.

La revisione della PEM 2/2

A partire dal 2021, sono state elaborate le regole transitorie, progressivamente attivate nei protocolli di origine degli accordi bilaterali tra l'UE e un'ampia parte dei Paesi PEM, applicandosi in parallelo alle regole della Convenzione PEM vigente, in attesa della piena entrata in vigore della Convenzione PEM rivista.

V1 - La prima versione delle Regole Transitorie è stata pubblicata in data 25 agosto 2021.

V1.1. - Successivamente, il 27 agosto 2024 è stata pubblicata la versione rivista aggiornata.

Il periodo transitorio: 1 gennaio – 31 dicembre 2025

Il 7 dicembre 2023, con la Decisione n. 1/2023 relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pan-euro-mediterranee, il Comitato Misto PEM aveva definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale disponendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, si applicasse solo la Convenzione PEM riveduta e quindi un solo insieme di norme di origine, ossia le «**Transitional Rules PEM**».

Tuttavia, per agevolare le parti contraenti che non avevano completato il necessario processo di ratifica, era stato stabilito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.

Durante questo periodo sono state applicate in parallelo sia le norme originali che quelle rivedute.

Tale regime **consentiva agli operatori economici di continuare a scegliere tra le due serie di norme in base alle loro catene di approvvigionamento.**

Il periodo transitorio: le raccomandazione della Commissione 1/2

Poiché fino al 1 gennaio 2026 le regole della PEM originaria e le Regole Transitorie hanno continuato ad applicarsi contemporaneamente, le Linee Guida della Commissione Europea raccomandavano:

Prima di optare per le norme transitorie di origine, gli operatori economici dovrebbero considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale.

Esempio 1 - Il paese di destinazione finale **non è** una parte contraente applicatrice.

L'esportatore finale deve rilasciare una prova dell'origine **in base alle norme della Convenzione PEM**. Ciò ha un impatto sui fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato, che devono anche fornire prove dell'origine secondo questa serie di regole di origine.

Se per tali materiali le prove dell'origine rilasciate sono conformi alle norme transitorie di origine, tali materiali dovrebbero essere considerati **non originari**.

Esempio 2 – Il paese di destinazione finale **è** una parte contraente applicatrice

L'esportatore finale può rilasciare una prova dell'origine **basata sulle norme transitorie di origine**. Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono stati coperti da una prova dell'origine "transitoria", i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova dell'origine corretta (articolo 21, comma 1, lettera d). dell'appendice A del protocollo sulle norme di origine dell'ALS).

Il periodo transitorio: le raccomandazione della Commissione 2/2

Nel caso in cui si ricorresse alle norme transitorie, l'origine doveva essere determinata esclusivamente in conformità con le norme rivedute. Nel caso in cui si utilizzasse la convenzione originaria PEM, l'origine doveva essere determinata solo in conformità con le norme di quest'ultima. In altre parole, **non vi era alcuna "permeabilità" tra i due insiemi di regole, che operavano separatamente.**

Raccomandazione n.1

Nella misura in cui i fornitori di materiali e componenti utilizzati per fabbricare un prodotto – per il quale sarà dichiarata l'origine preferenziale – non forniscono prove dell'origine ai sensi di entrambe le serie di norme, e in particolare per i settori in cui sono stati sollevati tali problemi, in termini pratici sarebbe consigliabile che i fornitori di tali materiali e componenti fornissero prove dell'origine ai sensi delle norme della convenzione PEM, se applicabile. Ciò garantirebbe che i produttori possano almeno continuare a utilizzare la convenzione PEM per determinare l'origine preferenziale dei loro prodotti.

Raccomandazione n.2

Al momento del rilascio delle dichiarazioni – anche di quelle a lungo termine – del fornitore, gli emittenti dovrebbero specificare se il prodotto in questione è conforme alla convenzione PEM, alle norme transitorie o a entrambe, a seconda dei casi

La PEM rivista in vigore dal 1° gennaio 2026 1/2

Dal 1° gennaio 2026, gli operatori non possono più scegliere se applicare le norme originali o quelle rivedute.

- Negli accordi che contengono un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, sono valide solo le regole d'origine della Convenzione riveduta (ZONA 1)
- Negli altri accordi, che non includono ancora tale riferimento, continuano invece ad applicarsi le vecchie regole PEM (ZONA 2)

ZONA 1 PEM RIVISTA

- Si applicano solo le norme di origine della Convenzione riveduta;
- le prove d'origine non dovranno più recare la dicitura «Transitional Rules»;
- non sarà più consentito il cumulo diagonale con materie prime provenienti dalla Zona 2 se importate dopo il 1° gennaio 2026;
- per le materie prime importate prima di tale data con prova d'origine secondo le vecchie norme, il cumulo rimarrà possibile fino al 31 dicembre 2028 (permeabilità).

ZONA 2 PEM ORIGINARIA

- Continuano ad applicarsi le regole d'origine della vecchia Convenzione PEM;
- è ancora possibile il cumulo diagonale con Paesi della stessa Zona 2;
- non è più consentito il cumulo con materiali provenienti dalla Zona 1 importati dopo il 1° gennaio 2026;
- resta invece possibile cumulare con materiali della Zona 1 importati prima di tale data e accompagnati da una prova d'origine conforme alle vecchie regole.

La PEM rivista in vigore dal 1 gennaio 2026 2/2

Come visto, l'effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i *partner* è subordinata all'introduzione di **un riferimento alla convenzione modificata** da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali (**collegamento dinamico**), nonché alla effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell'aggiornamento dei relativi accordi bilaterali tramite le procedure interne delle parti contraenti.

Nell'avviso di ADM del 29 dicembre 2024, si legge che per sapere se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile in concreto alle operazioni con un partner commerciale, occorre innanzitutto verificare che nel relativo accordo bilaterale sia presente una dicitura del tipo:

“Ai fini dell’applicazione dell’accordo si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.

Overview revisione

24 Agosto 2020

La Commissione ha avviato i negoziati in merito alla revisione della convenzione regionale «PEM»

1° Settembre 2021

Si sviluppa l'accordo parallelo alla Convenzione PEM – “Transitional rules PEM”

7 Dicembre 2023

Il Comitato Misto PEM ha definitivamente adottato il nuovo set di regole di origine preferenziale disponendo che, a partire dal 1° gennaio 2025 si applicheranno le «Transitional Rules PEM»

1° Gennaio 2026

In tutta l'area PEM, si applicheranno solo le norme rivedute contenute nella nuova PEM rivista.



PEM
Originaria

VS



PEM
Rivista

Le principali novità riguardano le seguenti aree:



01 Separazione Contabile

PEM ORIGINARIA

- La Convenzione regionale PEM prevede che l'autorizzazione alla separazione contabile, che deve essere rilasciata preventivamente dall'autorità doganale, può essere concessa solo quando la separazione fisica «*comporta costi notevoli o difficoltà pratiche*» (Art. 20 PEM).

PEM RIVISTA

- Le regole riviste, invece, subordinano l'autorizzazione semplicemente al fatto che «*Materiali fungibili originari e non originari siano utilizzati*» (Art. 12) senza porre ulteriori requisiti.



Si tratta di una semplificazione molto rilevante per le imprese che potranno ottenere in maniera più agevole l'autorizzazione alla separazione contabile, senza doversi far carico di dover dimostrare l'impossibilità di procedere alla separazione fisica. Sarà infatti sufficiente indicare che nella lavorazione o nella trasformazione del prodotto sono utilizzati materiali fungibili

02 Principio di territorialità

PEM ORIGINARIA

Le regole originarie PEM prevedevano l'esclusione per i prodotti tessili, classificati ai capitoli da 50 a 63 del Sistema Armonizzato, della possibilità di lavorare o processare i materiali al di fuori del Paese esportatore.

PEM RIVISTA



Principio di territorialità: per ottenere il carattere originario, la produzione deve aver luogo nel territorio unionale o nel territorio del Paese coperto dall'accordo di libero scambio senza interruzioni e non può essere effettuata parzialmente al di fuori di tali territori.

Le regole riviste hanno apportato importanti novità al principio di territorialità (art. 13). La lavorazione o la trasformazione può essere effettuata al di fuori della zona di cumulo PEM senza che il prodotto finale perda il suo status originario se sono soddisfatte le quattro condizioni seguenti:

1. le merci esportate per essere lavorate o trasformate al di fuori della zona sono originarie di quest'ultima;
2. deve essere dimostrato che le merci reimportate sono il risultato di lavorazioni o trasformazioni effettuate nel paese terzo su materiali precedentemente esportati;
3. il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della zona di cumulo paneuromediterranea non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto per il quale si chiede la preferenza;
4. le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del paese partner esportatore sono effettuate nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o di regimi analoghi.

03 Duty Drawback



Il duty drawback consiste in un rimborso dei pagamenti (può riguardare dazi doganali, imposte sulle vendite o altre tasse) che sono stati inizialmente riscossi all'atto dell'importazione di merci prodotte al di fuori di un determinato Paese.

Il duty drawback può consistere anche nella sospensione del pagamento di dette imposte, ad esempio tramite l'utilizzo del regime del perfezionamento attivo: l'effetto, infatti, sarebbe il medesimo dato dal rimborso diretto del dazio.

PEM ORIGINARIA

Ai sensi delle norme PEM, il principio generale del divieto di restituzione si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di qualsiasi prodotto (art. 14)



Le regole riviste prevedono l'eliminazione, nella maggior parte dei casi, della regola del no duty drawback (art. 16)

Il divieto si applica per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 (prodotti tessili).

PEM RIVISTA

04 Trasporto diretto/non alterazione

PEM ORIGINARIA

La tradizionale “regola del trasporto diretto” richiedeva che le merci preferenziali viaggiassero senza soste intermedie significative tra i Paesi dell’accordo; se durante il tragitto le merci venivano fermate o sottoposte a manipolazioni non autorizzate (come separazione delle spedizioni o etichettatura), rischiavano di perdere l’origine preferenziale.

PEM RIVISTA

L’art. 14 delle regole riviste ha attenuato la rigidità della PEM originaria, sostituendo la regola del “*trasporto diretto*” con quella della “*non alterazione*”: si ammettono scali, transiti e operazioni usuali sulle merci anche in Paesi terzi, purché sia possibile dimostrare che il prodotto non è stato alterato. Se il trasporto è diretto, invece, non è necessaria alcuna prova aggiuntiva.

L’Art. 14.1 specifica che il trattamento preferenziale si applica solo ai prodotti che:

- soddisfano le regole di origine;
- sono gli stessi che sono stati esportati;
- non hanno subito trasformazioni o modifiche, se non quelle necessarie per conservarli in buono stato o per l’apposizione di marchi, etichette e documenti richiesti dalla normativa del Paese importatore;
- tali operazioni devono avvenire sotto sorveglianza doganale nei Paesi terzi di transito.

05 Prove di origine 1/2

La Convenzione rivista prevede un unico tipo di prova d'origine:

- l'EUR.1, o
- La dichiarazione d'origine da parte di un esportatore autorizzato.



Ne consegue l'eliminazione dell'EUR.MED e del doppio approccio EUR.1 e EUR.MED previsto dalla Convenzione PEM.



Le **regole riviste** prevedono anche il **rilascio retroattivo di un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione** e solo dopo aver verificato che le informazioni fornite dall'esportatore siano conformi a quelle contenute nel fascicolo corrispondente. Le norme prorogano il periodo di validità di una prova dell'origine da 4 a 10 mesi, prevedendo maggiori condizioni favorevoli per la circolazione dei prodotti originari tra le Parti.

Il certificato EUR.1 o la dichiarazione di origine devono essere presentati entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.

The image shows a sample of a EUR.1 certificate form. The form is titled 'EUR.1' and 'AR 135382'. It contains various fields for origin information, including the origin of the goods, the origin of the materials, and the origin of the manufacturing process. The form is divided into several sections, each with specific instructions and fields for completion.

05 Prove di origine 2/2

Nel quadro della Convenzione PEM, il 31 agosto 2025 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728 dell'8 agosto 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di rilascio e compilazione delle prove dell'origine preferenziale.

Le sue disposizioni si applicano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025, in coerenza con l'avvio del periodo transitorio della Convenzione PEM.

Agli artt. 61 e 62 Reg. UE 2015/2447 sono stati aggiunti due commi:

1 bis. Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM"), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l'origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.

I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l'origine delle merci. Per le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025, nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alle norme di origine della **convenzione PEM, nella sua versione originale**, ai fini della determinazione dell'origine delle merci.

1 ter. Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l'esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, modificata dalla decisione del comitato misto n. 1/2023, se le dichiarazioni del fornitore indicano il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato.

06 Cumulo 1/5

La Convenzione PEM ha introdotto il c.d. cumulo totale (o completo) (art. 7, par. 3), che amplia e semplifica le possibilità di cumulo rispetto al regime precedente.



Le norme riviste prevedono un cumulo integrale generalizzato per tutti i prodotti, ad eccezione dei tessili e dell'abbigliamento elencati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato (SA). Nel contesto dell'applicazione delle norme transitorie, i partner potranno concordare di estendere il cumulo integrale generalizzato anche ai prodotti dei capitoli SA da 50 a 63. La parte che sceglie tale proroga ne dà notifica all'altra parte e ne informa la Commissione europea (articolo 7, paragrafo 5).

Per i prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 l'art. 7, par. 4, prevede il **cumulo integrale bilaterale**:
Si richiede che la lavorazione o trasformazione prevista dalla norma siano effettuate su materiali non originari affinché il prodotto finale possa considerarsi originario.

06 Cumulo 2/5

Le norme riviste (articolo 7) mantengono il cumulo diagonale per tutti i prodotti a condizione che siano applicate norme di origine identiche tra i partner coinvolti nel cumulo.



L'articolo 8, paragrafo 1, elenca le condizioni per l'applicazione del cumulo nell'ambito del regime transitorio:

- un accordo preferenziale intercorre tra le parti contraenti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente di destinazione;
- le merci hanno acquisito il loro carattere originario applicando norme di origine identiche.

L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che la prova dell'origine rilasciata mediante applicazione del cumulo conformemente all'articolo 7 deve includere la seguente dicitura in inglese: ") *CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese o dei paesi in inglese)*".

L'articolo 8, paragrafo 4 **consente alle parti di esentare dall'obbligo di includere nella prova dell'origine l'attestazione di cui sopra** per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella Parte esportatrice mediante l'applicazione del cumulo. **Le parti interessate notificano alla Commissione europea tale deroga.**

06 Cumulo 3/5



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

Con riferimento invece al cumulo diagonale, con Comunicazione **C/2025/5098** (pubblicata il 17 settembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE) la Commissione europea ha aggiornato **le tabelle** sull'applicazione del **cumulo diagonale** secondo la **Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin**.

Questo avviso include:

- la **Tabella 1** con la panoramica semplificata delle possibilità di cumulo tra le Parti contraenti;
- le **Tabelle 2 e 3** con le **date di applicazione** per ciascun rapporto bilaterale o trilaterale;
- la distinzione dettagliata tra regole del **2012**, del **2023** e le **regole transitorie "T"**.

Tabella 1

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA					Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE											
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA			
EU		CR	CR	CR	CR	C	CR/T (*)	C	CR		C	C		CR/T	C (*)	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR		
CH (+LI)	CR		CR	CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	CR	C		
IS	CR	CR		CR	C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	CR	C		
NO	CR	CR	CR		C		C	C	C	C	C	C		C	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR	CR	C		
FO	CR	C	C	C											CR												
DZ	C																										
EG	CT/R (*)	C	C	C					C		C			C	C												
IL	C	C	C	C					C						C												
JO	CR	C	C	C			C	C			C			C													
LB		C	C	C																							
MA	C	C	C	C			C		C					C	C												
PS	C	C	C	C											C												
SY															C												
TN	CT/R	C	C	C			C		C		C				C												
TR	C (*)	CR	CR	CR	CR		C	C			C	C	C	C		C (*)	C (*)	(*)	C (*)	C (*)	C (*)	C	C (*)				
AL	CR	CR	CR	CR											C (*)		CR	CR	CR	CR	CR	CR	CR				
BA	CR	CR	CR	CR											C (*)	CR		CR	CR	CR	CR	CR	CR				
KO	CR														(*)	CR	CR		CR	CR	CR	CR	CR				
ME	CR	CR	CR	CR											C (*)	CR	CR	CR		CR	CR	CR	CR				
MK	CR	CR	CR	CR											C (*)	CR	CR	CR	CR		CR	CR	CR		CR		
RS	CR	CR	CR	CR											C (*)	CR	CR	CR	CR	CR		CR					

4/13

ELT: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5098/oj>

IT

GU C del 17.9.2025

06 Cumulo 4/5

Con **Avviso del 7 gennaio 2026**, l'Agenzia delle dogane ha chiarito che **a partire dal 1° gennaio 2026**, l'UE applica le norme riviste della Convenzione PEM in tutti gli accordi bilaterali che contengono un link dinamico alla Convenzione nei protocolli sulle regole di origine (es. Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Egitto, Marocco, Tunisia, Palestina, Giordania, paesi balcanici, Georgia, Ucraina).

Fino alla ratifica della Convenzione rivista, paesi come Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia continueranno a esportare verso l'UE secondo le regole transitorie dei rispettivi accordi bilaterali.

In questo contesto:

I materiali originari secondo le vecchie norme, importati in uno di questi paesi, possono essere utilizzati in cumulo diagonale secondo le regole transitorie quando le merci sono esportate verso l'UE.

Per gli accordi bilaterali senza link dinamico (es. Algeria e Libano) valgono le regole originarie dei protocolli bilaterali.

In sostanza, le regole transitorie garantiscono una certa permeabilità e continuità nell'utilizzo del cumulo diagonale fino all'adozione piena della Convenzione rivista.



AVVISO

CONVENZIONE PEM RIVEDUTA. POSSIBILITÀ DI CUMULO DIAGONALE E CODICI DOCUMENTO TARIC DAL 01 GENNAIO 2026.

Roma, 07 gennaio 2026 – I competenti servizi della Commissione hanno diffuso un documento informativo volto a comunicare il possibile scenario in ambito PEM a decorrere dal 1° gennaio 2026 negli scambi tra l'Unione europea e talune parti contraenti.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2026, l'UE applicherà le norme riviste della Convenzione in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico (*link dinamico*) alla Convenzione nei rispettivi protocolli sulle norme di origine (ad es. Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Isole Faroe, Egitto, Giordania, Marocco, Palestina, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina).

In attesa della ratifica della Convenzione riveduta, Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia esporteranno nell'UE secondo le regole transitorie previste dai rispettivi accordi bilaterali con l'UE.

L'applicazione delle regole transitorie da parte di diverse parti contraenti negli scambi bilaterali con l'UE potrebbe avere un impatto sul cumulo diagonale nell'area PEM.

In tal senso, in applicazione del principio di permeabilità previsto dalle regole transitorie, i materiali originari secondo le vecchie norme, importati in una di tali Parti contraenti (Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia), possono essere utilizzati in cumulo diagonale secondo le norme transitorie quando si esporta nell'UE come destinazione finale delle merci.

06 Cumulo 5/5

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della prossima comunicazione aggiornata della Commissione, una copia anticipata della matrice, applicabile a partire dal 1° febbraio 2026 prevede **nuove possibilità di cumulo**:

Table 1: Simplified overview of diagonal cumulation possibilities in the pan-Euro-Med zone

		EFTA states					Participants in the Barcelona Process											Participants in the EU's Stabilisation and Association Process									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA			
EU		R	R	R	R	C	R/T	R	R		R/T	R/T		R	R(1)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
CH (+LI)	R		R	R	C		C	C	R	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	R	C		
IS	R	R		R	C		C	C	R	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	C			
NO	R	R	R		R		C	C	R	C	C	C		C	R	R	R		R	R	R	R	R	C			
FO	R	C	C	R											R												
DZ	C																										
EG	T/R	C	C	C					C		C			C	C						C						
IL	R	C	C	C					C						C												
JO	R	R	R	R			C	C			C			C													
LB		C	C	C																							
MA	T/R	C	C	C			C		C					C	T/R												
PS	T/R	C	C	C											R												
SY																											
TN	R	C	C	C			C		C		C				C												
TR	R(1)	R	R	R	R		C	C			R/T	R	C	C		C(*)	R	R	R	R	C(*)	C	R				
AL	R	R	R	R											C(*)		R	R	R	R	R	R					
BA	R	R	R	R											R	R		R	R	R	R	R					
KO	R														R	R	R		R	R	R	R					
ME	R	R	R	R											R	R	R	R		R	R	R					
MK	R	R	R	R											R	R	R	R	R		R	R		R			
RS	R	R	R	R			C								C(*)	R	R	R	R	R		R					
MD	R	R	R	R											C	R	R	R	R	R	R			R			
GE	R	R	R	R											R									C			
UA	R	C	C	C																R		R	C				

(*) Diagonal cumulation between Türkiye, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia is possible. However, please see Table 3 for the possibility of diagonal cumulation between the European Union, Türkiye, Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia.

(1) For goods covered by the EU- Türkiye customs union, the date of application is 27 July 2006.

Nella tabella:

- «C» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2012 Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «C» nell'intersezione della tabella fra i tre partner.
- «R» indica l'esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme del 2023. Se i partner applicano le norme transitorie
- nella tabella 1 si aggiunge anche una «T». Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge un terzo partner occorre indicare una «R» nell'intersezione della tabella fra i tre partner

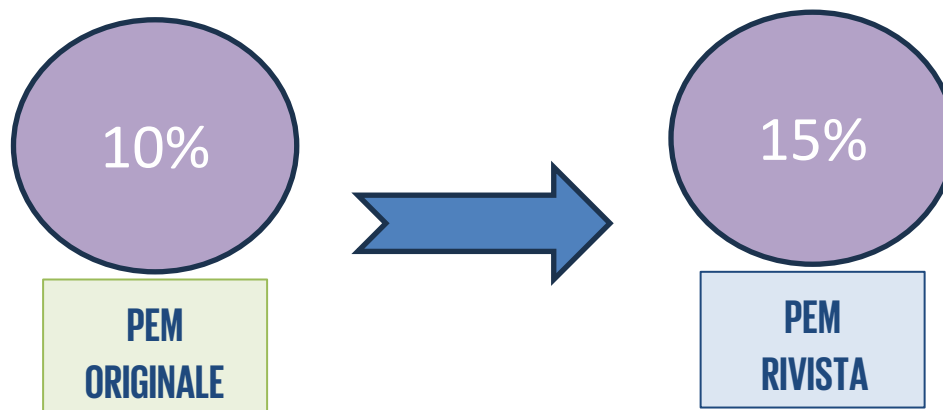
Link: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

07 Soglie di tollerabilità

Le regole riviste modificando le soglie di tolleranza per *quasi* tutti i prodotti (art. 5):

La Convenzione PEM rivista stabilisce una tolleranza del 15% per i prodotti agricoli, nonché per gli altri prodotti (ad eccezione dei prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato).

- ☐ Per i prodotti agricoli, il 15 % è fissato al peso netto del prodotto;
- ☐ per il resto dei prodotti questa percentuale è applicata al prezzo franco fabbrica del prodotto finale.



Applicando la tolleranza nella trasformazione di un prodotto, non è consentito superare la percentuale massima di materiali non originari prevista dalla norma dell'elenco.

08 List rules 1/2

La Convenzione rivista ha apportato importanti modifiche, che possono essere così riassunte:

- per un determinato numero di prodotti, l'attuale norma relativa al capitolo prevede una duplice condizione cumulativa. Questa è semplificata in una condizione unica (Capitoli 74, 75, 76, 78 e 79 del SA).
- Numerose norme specifiche che derogano alla norma relativa al Capitolo sono state soppresse (capitoli 28, 35, 37, 38 e 83 del SA). Questo approccio più orizzontale semplifica il quadro d'insieme.
- L'inclusione nell'attuale norma relativa al Capitolo di una norma alternativa che offre all'esportatore una scelta più ampia con riguardo al soddisfacimento del criterio dell'origine (capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83, 84 e 85).



08 List rules 2/2

PEM ORIGINARIA

Per l'attribuzione dell'origine preferenziale, sono previste una serie di specifiche regole per prodotto talora con regole cumulative. Si tratta di regole che impongono, contemporaneamente:

- il salto di voce doganale (CTH), e
- la regola della percentuale massima di materiale non originario che può essere utilizzata nel prodotto finito.

ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <u>oppure</u> fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	---

E' prevista per tutte le voci doganali di un capitolo la possibilità di ottenere l'origine preferenziale nel rispetto di due regole alternative tra loro:

- il salto di voce doganale (CTH), oppure
- la regola per cui il valore massimo di materiali non originari non deve superare il 50% del prezzo ex works - EXW (franco fabbrica).

PEM RIVISTA

ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, <u>e</u> — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
----------------	--	--	---

"CASO EGITTO"



L'Egitto ha formalmente comunicato che, per le importazioni, continuerà ad applicare le regole PEM originali, senza riconoscere in via automatica l'utilizzo delle regole riviste.

Per quanto riguarda le esportazioni, si è dichiarato disponibile ad applicare i criteri aggiornati.

In termini sostanziali, il nuovo impianto viene accolto quando favorisce le proprie esportazioni, ma non viene esteso simmetricamente ai flussi in entrata.

Si tratta di una scelta che rientra pienamente nella sfera di autonomia di ciascuna Parte contraente.

Questo conferma un dato strutturale spesso sottovalutato: il sistema pan-euro-mediterraneo è un meccanismo coordinato, ma non uniforme; armonizzato nelle regole, ma non unitario nella loro applicazione.



Perché l'Egitto non sarà un'eccezione?



Considerare il caso egiziano un'eccezione rischia di ridurre la portata sistemica del fenomeno. Il passaggio dalle regole PEM del 2012 alle regole transitorie del 2023 non sta avvenendo in modo uniforme né coordinato.

Ogni Paese dell'area PEM sta procedendo secondo tempistiche e priorità proprie: alcuni hanno già recepito il nuovo quadro normativo, altri sono ancora in fase di valutazione, altri non hanno manifestato, allo stato, un orientamento definito.

Questa inevitabile asincronia produce effetti concreti: genera asimmetrie applicative e, conseguentemente, situazioni come quella egiziana.

Nei prossimi anni è prevedibile un aumento delle differenze nell'applicazione delle regole di origine e nella gestione delle prove documentali, con un impatto diretto sulle strategie operative delle imprese.

Non si tratta di una disfunzione del sistema, ma della fisiologica conseguenza di un'area che non costituisce un'unione doganale, bensì un network di accordi bilaterali e multilaterali tra loro coordinati ma autonomi.



Grazie!

Massimo Fabio

EMEA Regional Leader

Partner, International Trade & Customs

Studio Associato (KPMG)

E: mfabio@kpmg.it

T: +39 348 270 2922

Via Curtatone, 3
00185 ROMA

[Massimo Fabio | LinkedIn](#)



© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.



Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



kpmg.com/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2026 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.